

LINEE GUIDA

PREDISPOSIZIONE
DELLA RELAZIONE
EX ART. 33 CO. 1 L.F.

*Tribunale di
Vicenza*

*Procura della
Repubblica di
Vicenza*

*Ordine dei Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili
di Vicenza -
Commissioni di
Studio in materia
di Crisi di Impresa*

Febbraio 2018

INDICE

Premessa	1
Introduzione	1
CAPITOLO I	
Inquadramento dell'impresa fallita	5
CAPITOLO II	
Operazioni straordinarie	9
2.1) Fusione	12
2.2) Scissione	13
2.3) Trasformazione	16
2.4) Acquisti/cessioni di aziende/rami aziendali/ conferimenti d'azienda/rilevanti assets aziendali/quote/azioni	18
2.5) Patrimonio destinato	19
2.6) Personalizzazione della s.r.l.	21
CAPITOLO III	
Operazioni con parti correlate	23
3.1) Definizione di parti correlate	23
3.2) Individuazione delle operazioni con parti correlate	24
3.3) Informativa risultante dal bilancio	30
CAPITOLO IV	
Individuazione del momento del dissesto e comparazione ultimi 5 bilanci	34
4.1) Bilanci da comparare	37
4.2) Finalità della comparazione dei bilanci	37
4.3) Voci sensibili dello Stato Patrimoniale comparato	38
4.3.1) Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie	38
4.3.2) Rimanenze di magazzino	42
4.3.2).a - <i>Prestito d'uso d'oro</i>	44
4.3.2).b - <i>Contratti Estimatori</i>	47
4.3.3) Crediti	48
4.3.4) Altre attività finanziarie	49
4.3.5) Ratei e risconti	50
4.3.6) Patrimonio Netto	50
4.3.7) Fondi per rischi ed oneri	52
4.3.8) Debiti verso soci per finanziamenti	53

4.3.9) Debiti verso banche	54	
4.3.10) Debiti verso fornitori	57	
4.3.11) Indicatori di bilancio più significativi	57	
4.4) Voci sensibili del Conto Economico comparato	61	
4.4.1) Costi vari per servizi	61	
4.4.2) Compensi agli amministratori	61	
4.4.3) Costi per locazioni, royalties	61	
4.4.4) Costi per stipendi	62	
4.4.5) Costi vari residuali	62	
4.4.6) Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni	62	
4.4.7) Interessi passivi e penalità	62	
4.4.8) Minusvalenze/sopravvenienze passive	63	
4.4.9) Indicatori più significativi	63	
CAPITOLO V		
Esame della Situazione Patrimoniale e Economica alla data di fallimento		65
5.1) Voci sensibili dello Stato Patrimoniale	66	
5.1.1) Cassa	66	
5.1.2) Banche	67	
5.1.3) Clienti e Fornitori	68	
5.1.4) Crediti verso Soci	69	
5.1.5) Rimanenze di magazzino	69	
5.1.6) Immobilizzazioni immateriali e materiali	70	
5.1.7) Fondi per rischi ed oneri	71	
5.2) Altre informazioni desumibili dal fascicolo di bilancio	71	
5.3) Voci critiche del Conto Economico alla data del fallimento	73	
CAPITOLO VI		
Riclassificazione del Passivo		74
6.1) Riclassificazione del passivo sulla base della situazione patrimoniale alla data del fallimento	75	
6.2) Riclassificazione del passivo sulla base delle domande di ammissione al passivo	76	
CAPITOLO VII		
L'Impresa "criminale"		77

Premessa

Il presente lavoro riprende, in buona parte, i contenuti delle “linee guida alla relazione 33 l.f.” frutto della collaborazione tra il Tribunale di Piacenza, Procura della Repubblica di Piacenza e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

I richiami normativi utilizzati nel presente lavoro, fanno riferimento al testo legislativo in vigore, senza tener conto del contenuto dei Decreti Delegati di riforma per la gestione della crisi d'impresa.

Introduzione

La relazione ex art. 33 l.f. costituisce una delle attività di maggiore rilievo e più complesse che deve svolgere il Curatore, che consente di dare un fedele e dettagliato resoconto dell'attività svolta per la ricostruzione dell'attivo e del passivo.

I compiti di ricostruire l'attivo e il passivo e di amministrare il patrimonio fallimentare prescindono, spesso dalla collaborazione resa dal fallito o dagli amministratori dell'impresa fallita.

Funzione fondamentale della Relazione è quella di mettere in evidenza, in misura circostanziata e completa, le cause del dissesto e eventuali profili di responsabilità, sia civile che penale, di amministratori (occulti e di fatto), di sindaci, di dipendenti (in posizioni apicali) e anche di terzi, considerando le condotte tenute dai predetti prima della dichiarazione di fallimento e, anche, nel corso della procedura.

La stesura della relazione richiede una notevole e complessa attività che si estrinseca, dapprima, nell'acquisizione di tutta la documentazione e delle informazioni testimoniali necessarie a fondamento, giustificazione e corredo di tutto quanto andrà ad affermare il Curatore nella relazione stessa.

La principale difficoltà scaturisce dal fatto che l'analisi del curatore riguarda un'impresa insolvente, spesso cessata, che sicuramente ha attraversato un periodo più o meno prolungato di crisi.

Il curatore dovrà pertanto evidenziare eventuali divergenze tra la situazione risultante dai registri pubblici, o dalla contabilità, dai libri sociali e da eventuali documenti in possesso di fonti terze (quali ad esempio le contabili bancarie) rispetto a quella concretamente accertata.

Per rendere possibile ciò il Curatore è chiamato a svolgere, da subito, un'attività di ricerca e di analisi per ricostruire le cause e circostanze che hanno portato l'azienda al fallimento, mettendo in evidenza le eventuali responsabilità civili e penali dei vari soggetti coinvolti.

La base di partenza di questa attività sono le scritture contabili dell'impresa fallita.

E' fondamentale, che il Curatore sappia "leggere" correttamente i bilanci dell'impresa fallita, andando a ritroso nel tempo, soffermandosi sulle voci d'importo più significativo e soprattutto su quelle più sensibili, ossia quelle che normalmente possono celare criticità che solo un esame puntuale e bene calibrato è in grado di far emergere.

Ogni posta di bilancio è il risultato finale di una serie di accadimenti aziendali che trovano traccia nel rispettivo mastro contabile (partitario), sotto il quale vi sono (e vi devono essere) tutti i documenti contabili, societari e contrattuali che hanno giustificato l'operazione in questione.

Se la documentazione contabile e societaria non fosse sufficiente, il Curatore dovrà procurarsela presso i soggetti che sono stati coinvolti nelle varie operazioni in esame (es.: clienti, fornitori, banche, pubblica amministrazione).

Il Curatore in tale fase dovrà sentire l'organo amministrativo, di controllo e tutti quei soggetti che lo possano aiutare a capire meglio tutti i vari accadimenti essenziali al fine dell'ottenimento di un quadro fedele sulle cause e circostanze del fallimento evidenziandone le varie responsabilità.

Ultimata in modo esaustivo la raccolta documentale, spetta quindi al Curatore il compito, sicuramente non facile, di tradurre quanto acquisito, relazionando in modo chiaro, puntuale e comprensibile l'Autorità Giudiziaria, mettendola in grado di adempiere con tranquillità al proprio compito.

Ovviamente nei primi 60 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 33 l.f. è nella gran parte dei casi oggettivamente impossibile che il Curatore sia in grado di disporre degli elementi sufficienti e di compiere l'approfondita analisi richiesta.

Pertanto, si ritiene opportuno suddividere la relazione in due parti.

- 1. la prima, entro i primi 60 giorni dal fallimento, contenente la descrizione delle attività di verifica che il Curatore sta compiendo o ha compiuto, corredata da una sua preliminare valutazione. Nel caso in cui la fallita sia una società cooperativa o un consorzio ovvero l'istanza di fallimento sia stata presentata**

dalla Procura della Repubblica, è necessario presentare (entro il termine di 60 giorni) una relazione semplificata, come da format allegato al n. 1;

2. la seconda, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione della fase di accertamento dello stato passivo delle domande tempestive (decreto di esecutività) completa e puntuale, come sopra accennato.

Ovviamente nulla toglie e, anzi, è consigliabile, che il Curatore nel periodo intermedio tra le due relazioni, inoltri comunicazioni che consentano agli organi della procedura di essere informati su determinati aspetti salienti, o rilevanti ai fini delle valutazioni di carattere penale.

Va infatti considerato che l'apertura della procedura fallimentare comporta sempre l'iscrizione di un procedimento a c.d. "Modello 45" – per "*Fatti Non Costituenti Notizia di Reato*" presso le competenti Procure della Repubblica.

La Procura della Repubblica di Vicenza da tempo si è dotata di un Gruppo Specialistico di magistrati e operatori di polizia giudiziaria, con il compito di vagliare gli atti delle procedure fallimentari (oltre a quelli relativi alle procedure di concordato preventivo o di valutazione di insolvenza meritevoli di iniziativa d'ufficio per il fallimento).

Sul punto, vale la pena ricordare che il Curatore:

- nell'esercizio delle sue funzioni, è **pubblico ufficiale (art. 30 l.f.)**, qualifica che gli impone di denunciare tempestivamente alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui sia venuto a conoscenza nel corso della procedura e di fornire tutti gli elementi documentali, testimoniali e di analisi a supporto della denuncia;
- **non è Ufficiale di Polizia giudiziaria**, con la conseguenza che lo stesso può essere sentito a dibattimento nella sua qualità di testimone senza incorrere nei limiti di cui all'art. 195 comma IV c.p.p. (ex multis Cass, n. 36593 del 2008). Il Curatore potrà, quindi, ad esempio, deporre sulle dichiarazioni anche di carattere confessorio rilasciate dagli amministratori nel corso della procedura:

Se, quindi, la relazione 33 l.f. (riconosciuta pacificamente in giurisprudenza quale documento acquisibile in dibattimento ex art. 234 c.p.p.) assolve, ai sensi degli artt. 331, 332 c.p.p. all'obbligo di denunciare fatti o condotte penalmente rilevanti, nel caso di eventi sopravvenuti o di nuovi elementi utili a precisare fatti e responsabilità penali, sarà obbligo

del curatore informare il P.M. titolare del procedimento penale riguardante il fallimento, a seconda dei casi con una specifica denuncia o mediante integrazione alla relazione 33 l.f..

Il curatore, rappresentando gli interessi della procedura e –indirettamente– della massa dei creditori, ha altresì l'opportunità, previa autorizzazione del G.D., di chiedere la punizione dei responsabili di reati procedibili a querela commessi ai danni dell'impresa fallita (tra questi, a titolo di esempio, taluni reati societari o contro il patrimonio).

Dell'avvenuta denuncia si darà eventualmente notizia al G.D..

Il curatore dopo la trasmissione della relazione 33 deve poi provvedere, con cadenza semestrale, a inviare agli organi della procedura e all'Ufficio del Registro delle Imprese i rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 co. 5, l.f.. Si rammenta che, a norma dell'art. 28 L.Fall., come novellato dalla L. 132/2015, il curatore fallimentare è nominato dal Tribunale tenuto conto delle risultanze dei suddetti rapporti riepilogativi.

A conclusione di questa breve premessa, nell'ottica di valorizzare al meglio la complessa attività del Curatore, ha preso forma lo **schema di relazione** qui proposto, che ricalca iniziative analoghe di altre Circoscrizioni giudiziarie –in particolare quelle dei Tribunali di Milano e Piacenza– ed è l'espressione in forma scritta dell'esperienza sin qui maturata dai vari operatori della materia, appartenenti all'Ordine professionale, dei magistrati che l'hanno condivisa e della polizia giudiziaria.

Resta inteso che il presente vademecum costituisce un elaborato che integra e completa quelli diffusi negli anni scorsi. Lo stesso potrà essere oggetto d'integrazione e di successivi miglioramenti.

CAPITOLO I

Inquadramento dell'impresa fallita

Il Curatore dovrà, in primo luogo, descrivere analiticamente la compagine societaria dichiarata fallita, evidenziando tutti i dati e le notizie indispensabili per l'inquadramento della stessa utili anche ai fini di una più agevole comprensione delle successive parti della relazione.

In particolare, dovranno essere dettagliatamente indicati, in un prospetto allegato alla relazione, i seguenti dati:

- i soci della compagine fallita degli ultimi cinque anni, o dalla data di costituzione della compagine fallita se questa ha avuto una durata inferiore ai cinque esercizi¹;
- gli amministratori che si sono via via succeduti negli ultimi cinque anni, evidenziando se la tipologia di *governance*. Nel caso di adozione di un sistema di tipo collegiale il Curatore dovrà indicare gli specifici poteri spettanti a ciascun componente del CdA, in modo da poterne “graduare” le eventuali rispettive responsabilità civili/penali nelle successive parti della relazione. Sarebbe anche opportuno svolgere verifiche preliminari sulla consistenza del patrimonio personale degli amministratori, in modo tale da avere, immediatamente, contezza della prevedibile fruttuosità, o meno, di eventuali azioni di responsabilità, al fine di evitare l'instaurazione di giudizi, che seppur fondati nel merito, si rivelerebbero inutili stante l'incapienza del patrimonio personale degli amministratori;
- l'eventuale presenza di un Organo di controllo ed i suoi componenti. Si rammenta che per le Società a Responsabilità Limitata l'obbligatorietà, o meno, della nomina di un Organo di controllo o di un Revisore dei conti è disciplinata dall'art. 2477 c.c
- lo studio professionale che si occupava della tenuta della contabilità, nel caso in cui tale attività fosse esternalizzata dall'impresa fallita, al fine di evidenziare il Professionista al quale rivolgersi per ottenere informazioni ed eventuale documentazione necessaria all'espletamento dell'attività del Curatore;
- L'intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali;

¹ l'analisi degli ultimi 5 anni consente normalmente di acquisire gli elementi necessari per valutare cause e circostanze del dissesto, in alcune specifiche situazioni il periodo può essere esteso alle annualità precedenti: nel caso, ad esempio, di attività cessata o di interruzione della tenuta della contabilità da molto tempo

- gli Istituti di Credito e le Società finanziarie con cui la fallita operava, individuando anche la natura dei singoli rapporti (mutui chirografi/ipotecari, scoperti di cassa, anticipo fatture, locazioni finanziarie, ecc.).

Il Curatore dovrà, altresì, indicare se, in base agli elementi raccolti, sia possibile ipotizzare la presenza di soci ed amministratori di fatto, che, pur non rivestendo formalmente alcun ruolo all'interno della compagine fallita, hanno contribuito, più o meno marcatamente, a condizionarne l'operato.

Va, infatti, ricordato che soci e amministratori occulti o di fatto sono soggetti alle medesime responsabilità cui sono esposti i soci e gli amministratori che risultano dai libri sociali.

La modifica della composizione dell'organo amministrativo o di controllo, o l'allontanamento del personale addetto alla gestione amministrativa, nel periodo antecedente all'emersione del dissesto, può essere sintomo di una strategia volta ad allontanare i rischi di ripercussioni patrimoniali o penali in capo ai "veri" responsabili del dissesto. Capita infatti che il ruolo di responsabile legale o di amministratore si affidato a "teste di legno", disponibili ad accollarsi il rischio di vedersi attribuire le cause del dissesto. Oppure che i sindaci entrino in contrasto con le scelte degli amministratori e, piuttosto di denunciarle ex art. 2409 c.c., preferiscano abbandonare l'impresa. L'avvicendamento dei componenti il collegio sindacale, in particolare nelle situazioni di gestione caotica, può consentire un periodo di minore efficacia del controllo di legittimità, potendo i sindaci uscenti limitarsi a dare le dimissioni e quelli subentranti giustificarsi affermando di dover prendere completa conoscenza delle dinamiche e della realtà aziendale.

Dovrà, poi, essere descritta l'attività imprenditoriale svolta dalla compagine fallita, evidenziando se si tratti di una società di produzione, mista o di meri servizi, se operante sul solo territorio nazionale, ovvero anche all'estero, se con un unico centro di svolgimento dell'attività d'impresa o avendo la disponibilità di una pluralità di "unità locali", ciò al fine di individuare specifiche criticità che possono caratterizzare le singole tipologie.

Nel caso in cui la compagine fallita intrattenga abituali rapporti con clienti e fornitori intracomunitari, il Curatore dovrà porre particolare attenzione alla corretta applicazione dell'Iva, al fine di accertare l'eventuale esistenza di cosiddette "frodi carosello", evidenziando, nel caso, anche la sussistenza di lettere d'intento di dubbia provenienza.

Particolare attenzione andrà, poi, prestata alla tipologia di clientela della società fallita.

Talune modalità di illecito, quali ad esempio "incassi per contanti non contabilizzati", possano essere più facilmente commesse nell'ipotesi in cui il cliente tipico della fallita sia

un “consumatore finale”, rispetto alla Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri imprenditori.

Nel caso in cui, invece, il cliente della compagine fallita fosse una Pubblica Amministrazione, si rammenta che tutti i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti su di un apposito conto corrente dedicato, di cui la Società avrebbe dovuto dotarsi per intrattenere rapporti economici con Enti Pubblici. In questa situazione, per il Curatore sarà certamente più agevole ricostruire, pertanto, lo stato dei pagamenti e l'esistenza di eventuali diritti di credito nei confronti della Pubblica Amministrazione stessa, che, come noto, ben difficilmente rispetta i tempi di pagamento concordati con l'imprenditore.

Sarà anche necessario fornire indicazioni sull'organizzazione del personale dipendente, indicandone il numero e la composizione (dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori). Andrà, inoltre, evidenziato se l'impresa abbia, o meno, fatto ricorso ad ammortizzatori sociali (C.I.G.O., C.I.G.S. e mobilità).

Il Curatore dovrà poi evidenziare se la fallita faccia parte di un gruppo d'impresе, nel caso, sarà necessario descrivere il gruppo stesso, le imprese controllate e collegate, e l'assunzione da parte di taluni soggetti di ruoli di amministrazione e/o controllo nelle varie società che compongono il gruppo.

A tal fine, nell'ipotesi di gruppi a respiro “internazionale”, sarebbe opportuno esaminare, se esistente, la relativa documentazione in tema di prezzi di trasferimento praticati tra parti correlate in conformità al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 in attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (documento da cui si possono evincere dati importanti sulla struttura della società con particolare riferimento alle funzioni effettivamente svolte ed i rischi assunti).

Allo stesso modo dovranno essere evidenziate tutte le partecipazioni dei soci e degli amministratori della fallita in altre compagini, al fine di una successiva valutazione delle operazioni economiche e societarie intercorse fra la Fallita e le varie parti correlate (Capitolo III).

Un altro caso particolare che ricorre nei gruppi societari riguarda l'eventuale esistenza di una tesoreria accentrata (*cash pooling*).

Si ricorda che l'accordo di *cash pooling* (nelle sue varianti maggiormente diffuse *zero balance system* e *notional cash pooling*) consiste nell'accentrare in capo ad un unico

soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo di imprese, al fine di evitare, o comunque di limitare, le diseconomie che possano realizzarsi a seguito della coesistenza di posizioni passive in capo ad alcune società del gruppo nei confronti di Istituti di credito, e di posizioni attive in capo ad altri soggetti giuridici del medesimo gruppo.

Attraverso questo particolare strumento finanziario le diverse società conferiscono, pertanto, mandato ad una di esse, di solito la capogruppo (c.d. *pool leader*), affinché gestisca la tesoreria del gruppo stesso.

Lo scopo perseguito dal *cash pooling* consiste, pertanto, nell'utilizzare le eccedenze di cassa di una società del gruppo per azzerare, o quanto meno limitare, l'esposizione debitoria di un'altra società del gruppo medesimo nei confronti di una Banca.

Va da sé che, in questa situazione, l'attività d'analisi della documentazione contabile, da parte del Curatore, dovrà essere particolarmente attenta e puntuale.

Da ultimo, il Curatore dovrà dare atto della corretta/irregolare tenuta della scritture contabili obbligatorie, anche attraverso una puntuale elencazione di tutti i libri ed i registri reperiti.

Si rammenta che se, da un lato, la mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie degli ultimi tre esercizi antecedenti il fallimento integra, necessariamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 217, 2° comma, l.f. (bancarotta semplice documentale), dall'altro tale condotta non comporta, automaticamente, un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, 1° comma, n. 2 l.f.

Per integrarsi tale fattispecie, oltre all'elemento psicologico del reato di voler “*procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori*”, è, infatti, necessario che il Curatore non sia stato posto nelle condizioni di ricostruire, con la diligenza qualificata del professionista, il patrimonio od i movimenti degli affari della compagine fallita. Si rammenta, peraltro, che per condivisibile orientamento giurisprudenziale, il reato in questo può anche configurarsi anche nell'ipotesi di adozione di criteri scorretti, ossia non corrispondenti ai principi di tecnica contabile, nella redazione della documentazione e dei bilanci societari (Cass. Pen. n. 4652/93]

La situazione in concreto vissuta riguardo alla possibilità di ricostruire patrimonio e andamento degli affari deve essere chiaramente giudicata dal Curatore, in un senso o nell'altro.

CAPITOLO II

Operazioni straordinarie

Occorre individuare e valutare tutte le operazioni straordinarie (intese come operazioni in senso lato che hanno apportato modifiche non solo di forma giuridica, ma anche patrimoniali) e che hanno interessato la società negli ultimi cinque anni quali, ad esempio:

- fusioni
- scissioni
- trasformazioni
- acquisti/cessioni di aziende/rami aziendali/conferimenti d'azienda/rilevanti assets aziendali/quote/azioni;
- patrimoni destinati
- valutazione dello statuto sociale delle s.r.l. e poteri dei soci ovvero la personalizzazione delle s.r.l..

La valutazione di tali operazioni va effettuata al fine di porre in essere un esame critico di ciascuna operazione e di evidenziare i danni potenziali o reali arrecati al patrimonio, nell'ottica sia civilistica (azione di responsabilità, revocatoria) che penalistica (bancarotta semplice, fraudolenta) ed, anche, come eventuale causa del dissesto.

Per ciascuna operazione vanno individuati quei comportamenti che potrebbero celare responsabilità: ogni operazione è la risultanza di contratti, accordi o altro che vengono riepilogati in termini aritmetici o di valore nella contabilità..

Dapprima occorrerà individuare ed evidenziare i vari soggetti coinvolti e valutarne la correlazione con la società in esame. Eventuali operazioni poste in essere con parti correlate sono da valutarsi con uguale "intensità" rispetto alle altre ancorché possano sottintendere interessi divergenti da quello societario. E' evidente che nella fattispecie indicata sono più probabili condotte e finalità illegittime.

Successivamente, occorrerà procedere ad una attenta disamina degli atti che hanno dato esecuzione all'operazione programmata. In particolare, occorrerà soffermarsi sulle ragioni economiche che hanno indotto le società coinvolte a procedere nel senso poi deliberato ed eseguito. La valutazione non dovrà limitarsi ai soli documenti risultanti dagli atti pubblici, ma estendersi a qualsivoglia documentazione che abbia attinenza con l'operazione ed, in particolare, alla ragionevolezza degli eventuali piani preventivi,

specialmente industriali, redatti all'epoca dell'operazione, valutandoli con le conoscenze che erano riferibili alla data della redazione.

In sostanza, posti il principio di fondo della tendenziale insindacabilità di ogni scelta imprenditoriale, è doveroso comunque sondare la ragionevolezza delle scelte intraprese secondo la regola del *business judgement rule* propria dell'esperienza nord-americana.

Il fatto gestionale si compone, infatti, di due momenti: uno prettamente cognitivo finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie sulla problematica da affrontare; uno deliberativo.

Il diligente espletamento della fase informativa con conseguente congruità della delibera di gestione sono elementi idonei ad escludere una eventuale forma di responsabilità.

Di norma, la fusione, la scissione e la costituzione di patrimoni destinati possono consentire una più proficua liquidazione delle attività sociali o alternativamente operare come strumenti di razionalizzazione produttiva e rimozione dei fattori economici che hanno o possono aver generato la crisi. Occorre dire che i motivi e le finalità economico-imprenditoriali di tali operazioni non variano significativamente a seconda che siano eseguite da società sane con finalità espansive o da società in crisi in un'ottica risanatoria.

La scissione finalizzata alla dismissione di assets ed al ridimensionamento dell'attività con riduzione dei costi; la fusione mirata ad acquisire un'impresa appetibile; la fusione (nelle modalità della fusione diretta o inversa) o scissione tra società facenti parte di un gruppo o collegate da vincoli di capitale per realizzare economie di scala; la costituzione di un patrimonio destinato con possibilità di reperire finanziamenti mirati con limitazione del rischio di insolvenza a beneficio del finanziatore; disporre di beni materiali o immateriali (*know-how*, brevetti, marchi, elenchi di clienti e fornitori, ecc.) di titolarità di terzi (art. 2447^{ter}, lett. d) codice civile), funzionali all'affare o allo svolgimento dell'attività; stipulare un contratto di rete per avviare e mettere a reddito sinergie con altre imprese, sono tutte scelte gestorie economicamente razionali per una società in equilibrio economico finanziario, come per una società in crisi.

Ne deriva che occorrerà analizzare puntualmente tutte le delibere adottate, valutarne l'attendibilità giuridica, ma ancor più economica-imprenditoriale entrando nel merito anche della loro legittimità in base allo statuto o alla legge (mancate astensioni dei rappresentanti in conflitto, mancate convocazioni, irregolare costituzione).

In generale, occorre premettere che i creditori pregiudicati dall'operazione riorganizzativa i cui effetti siano divenuti definitivi possono agire a titolo risarcitorio indipendentemente dalla

circostanza che abbiano proposto opposizione o siano rimasti inerti: il creditore ha la facoltà e non l'onere di azionare la cautela, sicché, in relazione alle operazioni societarie in discorso, chi non propone opposizione non ha alcuna preclusione all'esperimento dell'azione risarcitoria.

Se infatti il legislatore prevede la facoltà di opposizione per determinate operazioni –e dunque ammette il rischio di un pregiudizio per i creditori sociali– deve riconoscersi l'ammissibilità dell'azione risarcitoria se il pregiudizio si è poi effettivamente verificato. La regola è affermata in materia di invalidità delle delibere assembleari dagli artt. 2379^{ter}, ultimo comma e 2504^{quater}, secondo comma (richiamato dall'art. 2506^{ter}, ultimo comma), ma deve ritenersi espressione di un principio generale analogicamente applicabile non solo a tutte le ipotesi in cui il socio o il terzo decadano dall'azione di annullamento o di nullità, ma anche alle fattispecie di delibere pregiudizievoli per i terzi e dunque fonte di responsabilità per gli amministratori (e eventualmente per gli altri soggetti coinvolti), sebbene non affette da vizi di nullità o comunque non annullabili su iniziativa dei creditori; si pensi all'ipotesi esemplificativa della fusione deliberata su un progetto approvato dalla maggioranza di un consiglio di amministrazione in conflitto di interessi o in violazione dei principi di corretta gestione societaria ai sensi dell'art. 2497, primo e secondo comma; o alla costituzione di un patrimonio destinato deliberata da un socio di controllo in conflitto di interessi in quanto nel contempo finanziatore dell'affare e sottoscrittore di strumenti finanziari collegati all'affare medesimo. Si tratta di delibere non invalidabili su impulso dei creditori e i cui effetti divengono definitivi in seguito all'iscrizione dell'atto di fusione o dello spirare della decadenza triennale prevista dall'art. 2379, ma che ben possono essere pregiudizievoli per i creditori e quindi far scaturire una responsabilità risarcitoria dei soci e/o degli amministratori. In forza degli artt. 2504^{quater} e 2506^{ter}, ultimo comma, l'azione risarcitoria è esperibile solo dopo l'iscrizione dell'atto di fusione e scissione nel Registro delle imprese, in quanto tale iscrizione preclude la declaratoria di invalidità dell'atto e ne rende definitivi gli effetti; viceversa, in ordine alla costituzione di patrimoni destinati, si applica la regola generale di decadenza triennale, di guisa che, se e fin quando la delibera è invalidabile, il creditore non può esperire l'azione risarcitoria, avente funzione sussidiaria–residuale rispetto all'azione di nullità (salvi i danni non risarcibili con tale azione, o più precisamente gli effetti pregiudizievoli della delibera i quali non possano essere rimossi dalla sentenza di nullità).

Il legittimato, per eccellenza, dell'azione risarcitoria esperibile dal creditore danneggiato allorquando la società fallisce, è il Curatore che potrà chiamare in causa, in linea di

principio tutti soggetti, interni ed esterni all'organizzazione corporativa, coinvolti nel procedimento propedeutico alla delibera e nell'esecuzione dell'operazione riorganizzativa se e nella misura in cui abbiano concorso al fatto ovvero abbiano violato i propri doveri di diligenza e professionalità nell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Il Curatore potrà agire sia contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2394, sia contro l'attestatore del piano o l'esperto designato ex art. 2501^{sexies} (nella remota ipotesi in cui abbia erroneamente asseverato la non necessità del rilascio di garanzie in favore dei creditori); inoltre, a seconda che l'operazione coinvolga una s.r.l. o una società soggetta a direzione e coordinamento potrà configurarsi rispettivamente una responsabilità dei soci ex art. 2476, settimo comma, della capogruppo ai sensi dell'art. 2497, secondo comma, o di chi abbia partecipato al fatto lesivo della capogruppo o ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, secondo comma).

L'operazione straordinaria può essere causa principale, o concausa, del dissesto. Se le motivazioni reali si rivelano antieconomiche, o le modalità con cui è stata deliberata o realizzata dimostrano l'intento nocivo e illecito perseguito dagli autori, si può ipotizzare e, comunque, doverosamente segnalare il caso previsto dall'art. 223 co. 2 n. 2) l.f..

Analizzando le varie fattispecie di operazioni straordinarie:

2.1) Fusione

Varie sono le modalità tecniche che si possono attuare per giungere alla fusione e vari sono gli adempimenti di rilievo che le società partecipanti debbono perfezionare.

Partendo dalla più semplice ovvero dalla fusione per incorporazione a seguito di acquisizione delle quote dell'incorporata occorrerà fare attenzione:

- 1) alle ragioni che hanno determinato l'operazione ovvero se coerenti con gli obiettivi esplicitati nelle delibere e col comune buon senso;
- 2) ai prezzi-valori applicati alle varie transazioni al fine di valutare se all'incorporante (poi fallita) sono state sottratte attività mediante una determinazione di un prezzo sproporzionato al "reale" valore al cui pagamento è stato dato seguito, ad esempio sopravvalutando le poste attive trasferite all'impresa fallita o sottostimando le poste passive;
- 3) alle forme di pagamento intervenute se usuali o inusuali (permuta, cessione del credito o altro) e quindi procedere alla valorizzazione o, meglio, al minor valore eventualmente dovuto all'attualizzazione del pagamento inusuale. Di contro, si

potrebbe configurare che l'incorporata sana è stata "immessa" nell'incorporante "passiva" poi dichiarata fallita. Si reputa che l'unico rimedio perseguibile dai creditori della sana sia invocare giudizialmente l'illegittimità –ovvero procedere in revocatoria– dell'atto per violazione dell'art 2740 c.c. con conseguente aggravamento del passivo della residua parte rimasta in capo all'incorporante. Occorre fare un discorso a sé per l'esperibilità, ed entro quali limiti, dell'azione revocatoria degli atti solutori compiuti dall'incorporata in prossimità del fallimento dell'incorporante. In senso affermativo vedasi Cass. Civ. 26 luglio 2000 n.9796.

- 4) ai bilanci ante fusione, in particolare quelli a ridosso delle rispettive delibere di fusione al fine di valutare l'eventuale inconsistenza patrimoniale di una qualsiasi partecipante;
- 5) ai bilanci presi come termine di valutazione del concambio e/o della fusione per incorporazione così come delle eventuali perizie estimative dei cespiti così come del valore aziendale;
- 6) al bilancio economico e patrimoniale preventivo che hanno portato alla definizione dell'operazione perché positiva in via preventiva;
- 7) ai valori contabili registrati come "incorporazione" o come fusione vera e propria;
- 8) agli eventuali plusvalori latenti nei valori attivi così fusi che di fatto hanno danneggiato una o più partecipanti alla fusione;
- 9) al rispetto del patrimonio minimo voluto dalla normativa a fusione avvenuta;
- 10) alla legittimità di tutti gli atti prodromici ovvero alle delibere adottate perché in potenziale conflitto specialmente nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Occorre dire che l'eventuale illegittimità di delibere assunte non inficia la fusione attuata salvo quanto detto in premessa.

2.2) Scissione

In tale ipotesi s'intreccia la responsabilità civile ex 2506^{quater}, terzo comma, del codice civile della beneficiaria nei confronti della scissa con la possibilità di revocatoria esperibile dal Curatore. Recente giurisprudenza (Trib. di Catania 9 gennaio 2012) ritiene che la revocatoria è strumentale all'attivazione della responsabilità sussidiaria di cui all'articolo citato.

La tesi della sussidiarietà della revocatoria rispetto alla responsabilità solidale sconta, però, un limite di fondo: essa presuppone che la società obbligata in solido sia *in bonis*. In

questo caso, non è più dato parlare di sussidiarietà dell'azione revocatoria rispetto alla tutela obbligatoria: la revocatoria fallimentare costituisce l'unico strumento a tutela dei creditori non solo perché consente di andare oltre il limite del patrimonio netto, ma perché è la stessa tutela nei limiti del patrimonio netto accordata dal legislatore ad essere venuta meno. L'art. 2506^{quater} perderebbe perciò il suo ruolo di norma di chiusura e la revocatoria si attegga come uno strumento esperibile autonomamente in ragione dell'inutilità della tutela endosocietaria.

Elemento importante da tenere in dovuta considerazione ai fini di una corretta disamina dell'operazione straordinaria in questione è rappresentato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 2506 quater c.c. (in tema di effetti della scissione) la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della società scissa trova il limite del valore effettivo del patrimonio netto.

Comportamenti finalizzati alla distrazione della parte "in bonis" di un soggetto produttivo in difficoltà (spesso "caricato" di cospicue poste debitorie per debiti erariali o previdenziali) trovano non di rado realizzazione attraverso operazioni di scissione che, attraverso un'alterazione artificiosa delle poste contabili, danno vita ad una newco beneficiaria di poste attive e passive di egual misura (con patrimonio netto pari a 0) con l'effetto di rendere inoperante la responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater c.c.

Si riporta qui di seguito un esempio.

CASO 1²

La società ALFA (società alberghiera) ha maturato cospicui debiti nei confronti dell'erario e sente la necessità di dover, in primis, continuare la propria attività di grande albergo e, dall'altra, preservare l'unico grande asset a sua disposizione (ovvero l'immobile di pregio ove l'attività esercitata).

Dati Patrimoniali di ALFA ante scissione

Voce ATTIVO	Valore ATTIVO	Voce PASSIVO	Valore PASSIVO
Avviamento	€ 500.000,00	Deb. V/Erario e Inps	€ 1.200.000,00
Altre Imm. Immateriali	€ 500.000,00	Capitale e Riserve	€ 500.000,00
Imm. Materiali	€ 2.000.000,00	Deb. V/Soci	€ 300.000,00
Altri Beni Strumentali	€ 200.000,00	Deb. V/Fornitori	€ 500.000,00

² esempio tratto da ORANO G., *Il mare con il cucchiaino*, Edizioni ARACNE, 2013

Crediti	€ 700.000,00	Deb. V/Banche	€ 1.000.000,00
Liquidità	€ 100.000,00	TFR Dipendenti	€ 500.000,00
Totale	€ 4.000.000,00	Totale	€ 4.000.000,00

Dati contabili post scissione

ALFA scissa			
Voce ATTIVO	Valore ATTIVO	Voce PASSIVO	Valore PASSIVO
Avviamento	€ 500.000,00	Deb. V/Erario	€ 700.000,00
Altre Imm. Immateriali	€ 500.000,00	Deb. V/Inps	€ 500.000,00
Altri Beni Strumentali e Crediti	€ 200.000,00	Capitale e Riserve	€ 500.000,00
Totale	€ 1.700.000,00	Totale	€ 1.700.000,00

BETA scissionaria			
Voce ATTIVO	Valore ATTIVO	Voce PASSIVO	Valore PASSIVO
Imm. Materiali	2000000	Debiti Vs. Soci	300000
Crediti	200000	Debiti Fornitori	500000
Liquidità	100000	TFR Dipendenti	500000
		Debiti Banche	1000000
Totale	2300000	Totale	2300000

Nel caso di specie l'operazione (a patrimonio netto formalmente pari a 0 con conseguente inoperatività della regola di cui all'art. 2506 quater c.c.) ha dato vita alla società BETA (colei che effettivamente proseguirà nell'attività alberghiera) la quale ha ottenuto in dote il "vero" attivo (in primis l'immobile) lasciando ad ALFA (destinata ragionevolmente a morire) poste di attivo sostanzialmente inconsistenti (l'avviamento di fatto non può esistere in quanto l'attività è proseguita da BETA mentre l'altra voce immobilizzazioni immateriale non è altro che il frutto di costi di pubblicità strumentalmente capitalizzati).

Anche per la scissione occorrerà, pertanto, prestare attenzione:

- 1) alle ragioni che hanno determinato l'operazione ovvero se coerenti con gli obiettivi esplicitati nelle delibere;
- 2) ai bilanci ante scissione sia della scissa che della beneficiaria sì da rendersi consapevoli della situazione patrimoniale e, quindi, di continuità delle due;
- 3) al bilancio economico e patrimoniale preventivo che hanno portato alla definizione dell'operazione perché positiva in via preventiva;
- 4) ai valori contabili registrati come "estromissione" dalla scissa e la correlata quota di patrimonio passata alla beneficiaria;
- 5) agli eventuali plusvalori latenti nei valori attivi così scissi che di fatto hanno danneggiato la scissa a favore della beneficiaria;
- 6) al rispetto del patrimonio minimo voluto dalla normativa a scissione attuata e, quindi, alla valutazione del patrimonio residuo a scissione attuata;
- 7) alla legittimità di tutti gli atti prodromici ovvero alle delibere adottate perché in potenziale conflitto specialmente nell'ipotesi di scissione non proporzionale. Occorre dire che l'eventuale illegittimità di delibere assunte non inficia la scissione attuata salvo quanto detto in premessa.

2.3) Trasformazione

La responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali costituisce conseguenza necessaria dell'organizzazione della società su base personale.

Come sancito dall'art. 1 legge fallimentare, le società che svolgono attività commerciale sono soggette a fallimento che, ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, si estende anche ai soci illimitatamente responsabili, i quali possono perciò essere chiamati a rispondere, come prevede l'art. 222 legge fallimentare, dei reati di bancarotta stabiliti dalla normativa fallimentare per l'imprenditore dichiarato fallito.

Com'è noto, nell'ambito dell'impresa esercitata in forma collettiva, la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali assunte e l'esclusione dell'estensione del fallimento della società ai soci può ottenersi mediante ricorso all'organizzazione dell'attività d'impresa nella forma di società di capitali. Ciò non esclude l'applicabilità delle disposizioni penali per i reati di bancarotta a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori in forza dell'art. 223 legge fallimentare.

Quando è già in essere l'attività sociale condotta in forma collettiva secondo lo schema tipico della società a base personale, il passaggio ad altro tipo di organizzazione

implicante la responsabilità limitata dei soci secondo il modello delle società di capitali può conseguirsi, ai sensi dell'art. 2498 codice civile, mediante trasformazione.

Tale disposizione consente infatti il cambiamento della forma giuridica senza che la trasformazione determini l'estinzione dell'ente collettivo originario e la costituzione di una nuova diversa società. Comportando una modificazione dell'atto costitutivo, la trasformazione della società a base personale in società di capitali dev'essere deliberata all'unanimità ai sensi dell'art. 2252 codice civile ovvero a maggioranza per cui si applica l'art. 2500^{ter} c.c. Continuano pertanto in capo alla società derivante dalla trasformazione i rapporti processuali sorti con l'ente originario ed i rapporti di lavoro in atto.

Ai sensi dell'art. 2498, terzo comma, codice civile, permangono altresì a carico dell'ente succeduto i rapporti debitori contratti prima della trasformazione.

Stabilisce, infine, il successivo art. 2499 codice civile che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali assunte anteriormente all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano acconsentito alla trasformazione medesima, dovendo presumersi il loro consenso allorquando non abbiano proposto opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, mediante raccomandata, della delibera di trasformazione.

Elemento essenziale del negozio di trasformazione è la relazione di stima del patrimonio sociale, compiuta dall'esperto nominato. La stima, concerne la determinazione del netto patrimoniale da considerare come capitale della nuova società e deve perciò includere e valutare sia le poste attive che quelle passive, detraendo le seconde dall'ammontare delle prime, affinché il patrimonio sociale presente al momento iniziale della vita della società derivante dalla trasformazione, non sia inferiore di oltre un quinto rispetto alla misura indicata come capitale sociale nominale.

La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che il patrimonio della società, se in fase di costituzione è formato, almeno normalmente, dai soli beni che costituiscono l'oggetto dei singoli conferimenti, nell'ipotesi di trasformazione esso risulta invece da una serie di elementi attivi e passivi, di talché la stima deve concernere la determinazione del netto patrimoniale da considerare come capitale della nuova società e, pertanto, al fine di ricavare il patrimonio netto, deve ricomprendere e valutare sia i rapporti attivi che quelli passivi, detraendo questi ultimi dall'ammontare dei primi, senza limitarsi ad indicare il semplice valore dei beni conferiti in società.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2343, richiamato dall'art. 2498, secondo comma, codice civile, gli amministratori e i sindaci debbono effettuare il controllo delle valutazioni contenute nella stima, affinché sia disposta la riduzione del capitale nel caso in cui il valore dei beni e crediti conferiti risulti inferiore di oltre un quinto.

La relazione di stima costituisce pertanto elemento essenziale del negozio di trasformazione, quale vera e propria condicio sine qua non per l'efficacia e la validità del cambiamento del tipo sociale.

L'art. 2632 codice civile punisce, con la reclusione fino ad un anno, gli amministratori che, in sede di bilancio di trasformazione da sottoporre a perizia di stima, esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società di persone da trasformare in società di capitali.

Ad integrare l'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico costituito dall'intenzione fraudolenta che accompagna la coscienza della sopravvalutazione. Uguale valutazione andrà fatta poi in sede fallimentare ovvero se la sopravvalutazione del patrimonio è stata fatta in misura tale che lo stesso è andato perso in epoca ben precedente alla dichiarazione di fallimento perché intaccato dalle perdite nel frattempo conseguite senza che gli amministratori adottassero le misure del caso.

Ne deriva, quindi, che occorrerà prestare attenzione:

- 1) ai valori espressi nella perizia di trasformazione ed alla relativa congruità;
- 2) alle delibere postume di verifica della validità delle stime effettuate in precedenza;
- 3) al recepimento corretto in termini contabili delle operazioni così concluse.

2.4) Acquisti/cessioni di aziende/rami aziendali/conferimenti d'azienda/rilevanti assets aziendali/ quote/azioni

Preliminarmente occorre dire che in passato si era formata una certa giurisprudenza che individuava le fattispecie in esame come elemento costitutivo del reato di bancarotta per il solo fatto di avere destinato un bene (macchinario, ramo d'azienda) alla vendita cambiandone, quindi, la destinazione (da bene facente parte del processo produttivo a bene cedibile). Recente giurisprudenza va nel segno contrario, condizionatamente ad una sostituzione congrua del valore del bene con altrettanto denaro o diritto di credito esigibile. Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza 20.03.2014 n. 13052, ha precisato che *“il distacco, dal patrimonio della società in stato di decozione, di un bene ad essa appartenente, mediante un atto negoziale di vendita, ben può costituire il reato di*

bancarotta fraudolenta per distrazione, ma a condizione che, a causa della natura simulata del negozio a prestazioni corrispettive o comunque in ragione del mancato versamento del prezzo del bene sulla base di una determinazione assunta sin dall'inizio dalle parti, risulti leso il bene giuridico tutelato dalla norma ovvero l'integrità del patrimonio posto a tutela degli interessi dei creditori della società". Quando, invece, risulta possibile affermare che all'alienazione del bene della società, per quanto si tratti di attività estranea al relativo oggetto sociale, segua la perfetta reintegrazione, sul piano reale ovvero solo obbligatorio, dello stato economico dell'ente, viene meno la configurabilità dell'atto distrattivo.

Le indicate argomentazioni fanno da bussola a quanto e a cosa occorre prestare attenzione nelle operazioni in oggetto ed in particolare:

- 1) congruità dei valori dei beni compravenduti;
- 2) frazionamento temporale delle operazioni di cessione di beni strumentali e/o magazzino e/o passaggio di dipendenti accompagnato da vendite di alcuni beni salienti che fanno presumere la dissimulazione di una cessione dell'azienda;
- 3) anomale modalità di pagamento ovvero pagamento con metodi non usuali (compensazioni, permuta, pagamento dilazionato privo di garanzie);
- 4) affitto d'azienda –che di fatto costituisce alienazione sia pure temporanea dell'azienda e aggravio per procedura con oneri impropri (compenso per la liberazione, instaurazione di contenzioso civile) e riduce il valore di mercato dell'asset– senza che vi sia un impegno di acquisto da parte dell'affittuario, o con fissazione del canone o del prezzo di acquisto non congrui, o con le criticità di cui al punto precedente.

2.5) Patrimonio destinato

Alla cronica sottocapitalizzazione in cui versano le imprese, potrebbe aggiungersi l'abuso della separazione patrimoniale di cui all'art. 2447^{bis} c.c., cui il sistema reagisce attraverso due rimedi di diritto comune: la revocatoria (ordinaria e fallimentare) dell'atto in frode ai creditori e la responsabilità civile.

Trattasi di una fattispecie giuridica che prevede la destinazione di una parte dei beni ad uno specifico affare. Si sviluppa attraverso la separazione vuoi di parte dell'attivo che anche (eventualmente) di parte del passivo. L'effetto è che il patrimonio netto totale si riduce di tanto quanto destinato al nuovo "affare" ed il patrimonio destinato è di fatto segregato (sempre se sono state adottate le regole di corretta amministrazione). Ci sono

regole particolari di contabilizzazione e relazione che la normativa dispone ed a cui si rinvia. In caso di fallimento della società contenente un patrimonio destinato, questi può continuare la sua vita secondo quanto deciso dal curatore ex art 72^{ter} l.f. In caso d'insolvenza, invece, del patrimonio destinato sembra che questi non possa essere dichiarato fallito a sensi dell'art. 2447^{novies} c.c. che statuisce che nel caso in cui non fossero integralmente soddisfatte le obbligazioni del patrimonio destinato, s'applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione della società (in senso conforme alla relazione ministeriale d'accompagnamento all'art 20 del d. lgs. 28 dicembre 2004 n. 310 in modifica del citato articolo del codice civile).

Notevoli, quindi, sono i riflessi che ne derivano in termini di responsabilità allorché si separi un patrimonio che all'epoca della delibera era già intaccato o se addirittura l'operazione è stata concepita al solo scopo di garantire il terzo finanziatore o se il piano di cui all'art 2447^{ter} lettera c) non era ragionevolmente attuabile.

Preliminarmente, occorre dire che il patrimonio destinato allo specifico affare assume debiti propri, in modo che il vaglio di congruità dell'art. 2447^{ter}, lettera c), c.c., assolve, per i creditori particolari, una funzione analoga a quella assoluta, per i creditori generali, dalla soglia minima di capitale per legge imposto alla società. Per questo, l'atto che depauperi il patrimonio destinato in danno dei creditori particolari è passibile di revocatoria ordinaria ma, a rigore, lo si dovrebbe sottrarre alla revocatoria concorsuale in favore dei creditori generali che non possono soddisfarsi sul patrimonio destinato sin quando perduri, in funzione dell'estinzione delle passività dello specifico affare, l'effetto segregativo dell'art. 2447 novies.

Proprio in funzione della possibile retrocessione di quanto sopravanzasse alla liquidazione dell'art 155 , comma 3°, l.f., è previsto che gli atti che incidono su un patrimonio destinato sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società (art. 67^{bis} l.f.). Questa regola è il corollario del principio per cui il patrimonio destinato allo specifico affare è altro dal patrimonio sociale, ma non è altro dalla società. Presuppone, inoltre, una gestione in bonis dell'affare così che il terzo avente causa del patrimonio destinato non possa eccepirne la capienza per sottrarsi alla revocatoria della curatela quando consapevole dello stato d'insolvenza della società.

Le regole di contabilizzazione delle operazioni riferibili al patrimonio destinato sono particolarmente stringenti e sono riepilogate negli artt. 2447^{ter} c.c., 2447^{sexies}, 2447^{septies},
octies , novies e decies .

2.6) Personalizzazione della s.r.l.

Come è noto, la riforma del diritto societario ha portato alla formulazione di un autonomo e compiuto articolato per la s.r.l. che, pertanto, gode di una disciplina completamente autonoma rispetto a quella delle S.p.A., diversamente dal passato, quando di quest'ultima costituiva una *species*, e in quanto tale traeva da essa gran parte dei suoi principi normativi.

Si può, quindi, affermare che la società a responsabilità limitata non è più una sorta di società azionaria semplificata, bensì una società che può variare significativamente la propria connotazione a seconda delle scelte adottate in sede di redazione statutaria.

Certo, detta molteplicità, all'interno del tipo, di opzioni statutarie lasciate all'autonomia privata, non può non ripercuotersi, e anche in modo rilevante, sul modello di amministrazione, destinato, appunto, a variare in funzione di quelle.

Nel rinnovato modello della s.r.l., si parla di "rilevanza del socio" e di "personalizzazione" della società, anche per evidenziare la valorizzazione del ruolo della persona del socio nel quadro della governance della società, ossia nell'attivazione dei meccanismi vitali di funzionamento del rapporto e di ordinato esercizio dell'attività comune.

Ebbene, un indice della rilevanza del socio è dato dal riconoscimento della responsabilità di quelli che hanno concorso all'assunzione di decisioni dannose:

quei soci, cioè, che hanno "intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, che "esercitano –come dice la Relazione– un effettivo potere di amministrazione che non corrisponde all'assunzione della relativa veste formale e senza neppure la necessità che gli stessi assurgano al ruolo di veri e propri "amministratori di fatto".

La riforma societaria, sancendo, quindi, il superamento della tradizionale dicotomia delle funzioni tra gli organi sociali, ha messo il socio in una posizione centrale attribuendogli facoltà e poteri, estendendo l'ambito delle sue competenze decisionali, e soprattutto lasciando allo stesso la scelta se di fatto esercitare i diritti ed i poteri di fonte legale o se attribuirsi quelli di fonte statutaria.

Vi è di più, la collettività dei soci nella s.r.l. è un vero e proprio organo sovrano, con potere di istruzione nei confronti degli amministratori e di controllo sul loro operato, potere quest'ultimo che può essere esercitato in via esclusiva, quando manca il collegio sindacale o il revisore, oppure in concorrenza con questi ultimi, in caso di loro nomina.

Rispetto a questa nuova prospettiva della s.r.l., ne deriva la centralità e preminenza del socio, l'autonomia statutaria, la prevalenza delle persone sul capitale che, porteranno, certamente, a gravi difficoltà nel determinare la distinzione tra attività degli amministratori e attività dei soci. Compito del Curatore, è, quindi anche quello di verificare lo statuto societario, valutare le limitazioni ai poteri decisionali degli amministratori in funzione di una delibera dei soci che autorizzi o meno gli atti ivi indicati, risalire a tutti quegli atti che sono stati eseguiti in virtù di tali delibere autorizzative e valutarne la legittimità, la congruità e l'economicità in funzione degli obiettivi societari. Occorrerà prestare, anche qui, particolare attenzione a quelle delibere adottate in conflitto d'interesse o comunque aventi ad oggetto operazioni con parti correlate.

Elemento centrale delle presunte responsabilità assunte dai soci, rimane quindi, il prezzo o la congruenza economica dell'operazione in rapporto all'attività sociale perseguita.

CAPITOLO III

Operazioni con parti correlate

3.1) Definizione di parti correlate

Il Codice Civile non definisce il termine “parti correlate”, ma al comma 2 dell’art. 2427 rimanda a quanto previsto dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.

Trattasi dello IAS 24 rubricato per l’appunto “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” nell’ultima versione (2009), adottato a partire dai bilanci che hanno inizio dall’esercizio 2011. Per i bilanci antecedenti occorre fare riferimento alla precedente versione dello IAS, pubblicata nel 2003.

Per meglio comprendere il termine di “parte correlata”, occorre individuare la finalità dello IAS 24 che è quella di assicurare che il bilancio contenga l’informativa necessaria ad evidenziare che la situazione finanziaria dell’imprenditore e il suo risultato d’esercizio possono essere influenzati dalla presenza di relazioni tra l’imprenditore stesso e altri soggetti identificabili come parti correlate.

Pertanto individuato tale fine, si può esporre la seguente linea esemplificativa per l’individuazione delle parti correlate, senza considerare quanto disposto dal Codice Civile in relazione alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Per parte correlata s’intende un soggetto (persona o impresa) che presenta relazioni con l’impresa che redige il bilancio (detta “*reporting entity*”).

Se si tratta di persona (inclusi anche i suoi familiari stretti, ossia quei familiari che si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità, come ad esempio coniuge, convivente, figli o persone a carico proprio o a carico del coniuge o del convivente), nei casi più comuni:

- deve esercitare il controllo (potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività) anche in modo congiunto (condivisione stabilita contrattualmente) o deve esercitare un’influenza notevole (potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo; influenza che può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, quote, tramite clausole contrattuali o accordi) sulla “*reporting entity*”;
- è un dirigente della “*reporting entity*” o di una sua controllante, controllata o collegata.

Se si tratta di impresa, sono parti correlate nei casi più comuni:

- l'impresa e la "*reporting entity*" fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna impresa controllante, controllata –diretta ed indiretta– e le altre società del gruppo);
- l'impresa e la "*reporting entity*" è una società collegata dell'altra o partecipano in una joint venture;
- imprese controllate congiuntamente da uno stesso soggetto terzo;
- imprese controllate o collegate a uno stesso soggetto terzo e imprese collegate allo stesso soggetto.

Occorre peraltro osservare che, al fine dell'individuazione delle "parti correlate", l'indagine del Curatore –essendo tesa non solo a verificare la trasparenza dei dati evidenziati in bilancio dalla "*reporting entity*"– debba opportunamente estendersi oltre la definizione fornita dai principi contabili internazionali.

Per tale ragione nel novero di parti correlate potrebbero rientrare, oltre alle ipotesi più comuni:

- nel caso di persona fisica, anche un soggetto terzo sprovvisto di legame familiare, legittimazione e/o investitura che eserciti tuttavia il controllo o, comunque, una significativa influenza sulla "*reporting entity*", configurandosi o meno, nella fattispecie, la figura di "amministratore di fatto";
- nel caso di impresa, anche quella che abbia concluso accordi di *partnership* societaria ovvero accordi volti a regolamentare le rispettive strategie commerciali e produttive con la "*reporting entity*"; ovvero rapporti di sub-fornitura tali da configurare una situazione di dipendenza economica.

3.2) Individuazione delle operazioni con parti correlate

Il Curatore, una volta individuate le parti correlate, deve valutare le eventuali operazioni poste in essere tra l'imprenditore fallito e le parti correlate stesse.

Tale esame deve essere effettuato per l'intero periodo che abbraccia gli ultimi 5 bilanci approvati sino alla data della sentenza di fallimento.

Al fine della individuazione delle operazioni con le parti correlate in questione, come primo esame il Curatore deve individuare i partitari contabili, sia di stato patrimoniale che di conto economico, che possono aver registrato nel periodo oggetto di verifica i vari rapporti e, quando individuati, verificare la legittimità delle singole operazioni poste in essere.

I partitari contabili più comuni da esaminare che racchiudono o possono racchiudere rapporti con parte correlata persona fisica (amministratori, soci con controllo o influenza dominante, dirigenti anche della controllante, controllata, collegata) sono ad esempio: debiti verso amministratori/dirigenti (S.P.), compensi amministratori/dirigenti (C.E.), anticipi a amministratori/dirigenti (S.P.), spese trasferite amministratori/dirigenti (C.E.), fringe benefits vari amministratori/dirigenti non contabilizzati come compensi (C.E.), crediti vari (S.P.) e vendite e ricavi vari (C.E.) per cessioni di beni e servizi a amministratori/dirigenti/soci/altri.

I partitari contabili più comuni da esaminare che racchiudono o possono racchiudere rapporti con parte correlata impresa (perché controllante/controlata/collegata, perché partecipante anch'essa alla joint venture, perché controllata dallo stesso soggetto terzo o a questo collegata) sono ad esempio: crediti/debiti vari verso imprese controllante, controllate, collegate (S.P.), debiti per finanziamenti (S.P.), altri crediti/debiti vari (S.P.) e i partitari di conto economico che hanno trasferito dalla o alla parte correlata vari beni o prestazioni di servizi (acquisti/cessioni di beni o servizi, consulenze varie, canoni di locazione anche finanziarie, royalties, commissioni, provvigioni, canoni di affitto azienda, oneri/proventi finanziari per finanziamenti o rilascio di garanzie).

Individuati i partitari contabili il Curatore deve esaminarli singolarmente ed, individuate le operazioni, deve ricostruirle contabilmente mediante l'esame della scrittura in partita doppia sul libro giornale e l'esame della documentazione sottostante (delibere assembleari, fatture, contratti, estratti conto bancari per individuare l'effettivo movimento finanziario, documentazione bancaria sottostante, delibere delle società parti correlate).

Tale attività è diretta all'individuazione di eventuali condotte distrattive o di pagamenti preferenziali, oltre che all'eventualità di esperire le varie azioni civili di recupero del danno.

Le operazioni più frequenti che occorre analizzare, mettendo in atto quanto sopra esposto, e che possono eventualmente presentare le suddette criticità si possono annidare nelle seguenti:

Amministratori e dirigenti

Occorre accertarsi che il compenso spettante all'amministratore sia stato deliberato dall'Assemblea dei soci (anche nel quantum).

Se deliberato, verificare che il compenso sia stato effettivamente percepito mediante l'analisi dei partitari e l'individuazione della uscita finanziaria dall'e/c bancario.

Se percepito, esaminare la congruità dello stesso ossia che non sia sproporzionato rispetto all'attività richiesta in termini d'impegno e responsabilità tenendo in giusta considerazione il livello dimensionale della società, i vari mandati assegnatigli, l'oggetto della società e le modalità di svolgimento dello stesso.

Stesse considerazioni per i compensi spettanti al dirigente (accertarsi oltre che della delibera assembleare, ove presente, della presenza del contratto di lavoro con individuazione compenso).

Occorre individuare le varie procure assegnate agli amministratori e/o dirigenti mediante esame dei verbali Assemblea Soci e Consigli di Amministrazione (quest'ultimi ove presente), ciò al fine di accertarsi che in presenza di operazioni rilevanti della società, che hanno comportato per la società pesanti impegni economici e finanziari, se chi ha posto in essere le operazioni, per conto della società, disponesse dei necessari poteri di firma.

In presenza di spese di trasferta e fringe benefits elevati, controllare la regolarità con la relativa documentazione sottostante (fatture, contratti, delibere), oltre alla loro congruità nel senso sopra indicato.

In presenza di beni o servizi rilevanti ceduti dalla società direttamente agli amministratori e dirigenti, verificare se tali cessioni si discostino notevolmente dalle normali condizioni di mercato (perché il prezzo dell'operazione è fortemente sproporzionato, a loro favore, rispetto a quello di mercato, le condizioni di pagamento assolutamente non riflettono le condizioni di mercato o quelle applicate normalmente dalla società alla clientela).

Occorre individuare se gli amministratori e dirigenti abbiano posto in essere operazioni con terze società per le quali potrebbero emergere conflitti d'interesse in quanto, al momento di tali operazioni, ricoprivano in esse cariche apicali o soci di controllo. Pertanto necessita individuare tutte le cariche da loro assunte e partecipazioni possedute mediante esame delle visure camerali. Se il risultato è positivo, individuare la presenza di eventuali operazioni poste in essere con tali società, mediante esame contabile dei partitari accesi ad esse. Se quindi dovessero emergere le operazioni, esaminato l'eventuale contratto, il Curatore deve relazionare dando spiegazione del conflitto d'interesse emerso con quantificazione dell'eventuale danno arrecato alla società.

Esaminare se la società ha rilasciato qualsiasi tipo di garanzia su propri beni a favore di terzi e per conto delle persone degli amministratori e dirigenti. Tale individuazione deve essere eseguita mediante esame della documentazione contabile societaria con esplicito riferimento a quella bancaria, anche mediante esame della centrale rischi della Banca

d'Italia, e mediante esame delle formalità iscritte nei pubblici registri. In caso positivo, il Curatore deve individuare, nella relazione, l'eventuale danno arrecato alla società.

Soci con controllo o influenza dominante

Le stesse attività sopra svolte in riferimento alle cessioni di beni e servizi agli amministratori e dirigenti e alle garanzie rilasciate per conto degli stessi, occorre che vengano espletate anche in relazione ai soggetti in questione, pure nel caso in cui agiscano tramite società controllate da loro o per mezzo di stretti familiari.

Caso tipico è la vendita/acquisto di beni o servizi da parte della società fallita "A" a una terza società "B", dove il socio di controllo della società "B" è uno stretto familiare del socio di controllo della società fallita "A".

L'analisi deve riguardare, e nel caso segnalare, anomale condizioni accordate alla controparte, in termini di prezzo applicato, dilazione del pagamento, garanzie richieste per assicurare il pagamento, reiterazione delle cessioni nonostante precedenti inadempimenti nei pagamenti ecc..

Imprese (controllante/controllate/collegate, partecipanti anche esse a joint venture, controllata dallo stesso soggetto o a questo collegata)

- Distacco del personale

In caso di distacco di personale dipendente dalla società fallita, occorre verificare che la società fallita distaccante sia rientrata almeno dai propri costi. Nel caso di mancato rientro, occorre che il Curatore lo evidenzi nella propria relazione quantificando l'importo.

- Acquisti/cessioni di beni e servizi

Occorre individuare eventuali acquisti/cessioni di beni e servizi tra la società fallita e la parte correlata impresa, mediante esame contabile dei partitari accesi alla parte correlata impresa. Se ciò dovesse emergere, verificare se tali operazioni si discostino notevolmente dalle normali condizioni di mercato (perché il prezzo dell'operazione è fortemente sproporzionato, a favore della parte correlata, rispetto a quello di mercato, le condizioni di pagamento assolutamente non riflettono le condizioni di mercato o quelle applicate normalmente dalla società alla clientela) eventualmente anche con l'esame del contratto sottostante.

Sul tema, spunti di interesse possono essere mutuati dalle guidelines emesse in tema di Transfer Pricing a livello internazionale dal OECD nelle quali vengono individuate le metodologie di carattere analitico (c.d. *Comparable Uncontrolled Price Method*, *Resale*

Price Method, Cost Plus Method) e reddituale (c.d. *Transactional Net Margin Method, Transactional Profit Split Method*) idonee ad individuare il corretto valore normale delle transazioni oggetto di analisi in ragione delle funzioni svolte e dei rischi effettivamente assunti dalla società.

Se quindi tali operazioni risultano effettuate a danno della società fallita, il Curatore deve darne riscontro nella relazione anche ai fini della quantificazione del danno.

- Consulenze varie, commissioni, provvigioni

Occorre individuare se la società fallita ha commissionato alla parte correlata impresa consulenze di vario genere o assegnato mandati vari che hanno generato commissioni o provvigioni passive a carico della stessa società fallita. Quindi previo solito esame dei relativi partitari contabili, necessita verificare i relativi contratti al fine della determinazione di eventuali comportamenti illegittimi che possono avere comportato alla società fallita danni ingenti, quantificati in somme corrisposte per consulenze o mandati non necessari o assegnati a prezzi fortemente al di sopra del mercato con il solo fine della distrazione. Il Curatore deve individuare l'esatta uscita finanziaria dalle casse sociali mediante l'esame della documentazione (partitari banche, ee/cc bancari, contabili bancarie).

- Royalties

In caso di pagamento di royalties occorre esaminare il relativo contratto al fine d'individuare l'effettività del brevetto, marchio o altro bene immateriale su cui si basano. Individuato il bene occorre quantificare il prezzo di mercato di tali royalties e confrontarlo con quanto pagato dalla società fallita, al fine d'individuare eventuali comportamenti distrattivi ed esperire eventuali azioni civili.

- Locazioni anche finanziarie, affittanza di azienda

In caso di beni (mobili ed immobili), di azienda (o suo ramo) di proprietà della parte correlata impresa locati alla società fallita, occorre esaminare il relativo contratto al fine d'individuare innanzitutto l'effettiva presenza dei beni locati, la reale esistenza dell'azienda o suo ramo (considerata nella sua unitarietà di beni collegati tra loro per lo svolgimento dell'attività) e quindi le eventuali clausole manifestamente a danno della società fallita (ovviamente compreso l'ammontare di un canone altamente sproporzionato rispetto ad un canone di mercato o comunque che sarebbe stato applicato a società non correlate), nonché l'effettiva loro applicazione.

E' da verificare se la conduzione in affitto dell'azienda consentisse in prospettiva il realizzo di utili, sufficienti a coprire i costi, ovvero fosse evidentemente finalizzata a onerare l'affittuaria di una "gestione fallimentare", sgravando la concedente.

In presenza dell'applicazione di dette clausole, il Curatore relazionerà tali comportamenti illegittimi al fine di eventuali responsabilità penali e civili.

Anche in caso che tali beni, aziende che siano stati locati dalla società fallita alla parte correlata impresa, occorre procedere nel senso sopra indicato con inversione dei ruoli.

- Finanziamenti

In presenza di finanziamento corrisposto dalla società fallita alla parte correlata impresa, occorre accertarsi che tale finanziamento sia stato erogato in assenza di violazioni di legge e statutarie. Accertata tale legittimità, occorre esaminarne il contenuto attraverso il contratto al fine d'individuare eventuali comportamenti depauperativi del patrimonio sociale (esempio: mancata applicazione d'interessi o a tasso non di mercato, penali, clausole risolutive).

Occorre esaminare se al momento della erogazione del finanziamento la parte correlata era in stato di forte tensione finanziaria, se non addirittura d'insolvenza.

Tutto ciò al fine dell'esatta quantificazione del danno subito dalla società e dell'evidenziazione di eventuali comportamenti distrattivi.

- Estinzione di passività

Occorre esaminare contabilmente (partendo dai partitari) se la società fallita ha estinto passività per conto della parte correlata. Individuati gli esborsi finanziari, esaminare la presenza dei relativi contratti individuando le reali giustificate condizioni economiche che hanno portato la società fallita ad estinguere tali debiti. In mancanza di effettive condizioni economiche, occorre relazionare quantificando l'effettivo danno oltre all'evidenziazione di eventuali responsabilità penali.

- Rilascio di garanzie

Esaminare se la società fallita ha prestato fidejussioni, avalli, pegni, altre garanzie alla parte correlata. Tale individuazione deve essere eseguita mediante esame della documentazione contabile societaria con esplicito riferimento a quella bancaria, anche mediante esame della centrale rischi della Banca d'Italia, e mediante esame delle formalità iscritte nei pubblici registri. In caso positivo, il Curatore deve esaminare la presenza dell'effettiva giustificazione economica/patrimoniale/finanziaria per la quale tali

garanzie sono state prestate e se la parte correlata era già in stato di forte tensione finanziaria se non addirittura d'insolvenza.

Tutto ciò al fine dell'esatta quantificazione del danno subito dalla società e dell'evidenziazione di eventuali comportamenti distrattivi.

3.3) Informativa risultante dal bilancio

L'art. 2427, comma 1, n. 22 bis) prevede che la Nota Integrativa debba contenere:

- l'importo dell'operazione;
- la natura del rapporto con la parte correlata
- ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio

qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

▪ Importo dell'operazione

La Nota Integrativa non si deve limitare a riportare l'importo dell'operazione con la parte correlata (ad esempio: il costo di acquisto dei beni/servizi, il ricavo di vendita dei beni/servizi, l'importo del finanziamento erogato, l'ammontare delle garanzie prestate, ecc.) qualora siano rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato, ma anche ogni altra informazione ai fini della comprensibilità del bilancio quali: gli effetti pendenti originati da operazioni poste in essere in esercizi precedenti, i saldi patrimoniali con la parte correlata quando sono il risultato di accadimenti che esprimono informazioni rilevanti (ad esempio: una rilevante operazione di vendita posta in essere con una parte correlata a condizioni non di mercato e il credito risulta non incassato alla scadenza, con eventuale svalutazione per rischio di insolvenza della parte correlata, sono sicuramente informazioni da ritenersi comunque necessarie al fine di una corretta rappresentazione e comprensione patrimoniale/finanziaria della società).

▪ Natura del rapporto

La Nota Integrativa deve riportare le varie tipologie delle operazioni poste in essere con la parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato un corrispettivo ed anche se i rapporti non sono più in essere alla data del bilancio.

▪ Rilevanza dell'operazione

In base ai principi generali contabili nazionali, il bilancio d'esercizio deve esporre solo informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Ai fini operativi dell'individuazione della rilevanza delle operazioni con parti correlate, occorre individuare "l'indice di rilevanza di acquisti e vendite di beni e servizi" dato dal rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società fallita; nel caso in cui il rapporto percentuale supera il 10% l'operazione deve essere considerata rilevante.

Esempio: corrispettivo del servizio prestato € 20.000,00 e ricavi della società fallita € 180.000,00 essendo il rapporto superiore al 10% (e sempre in presenza di condizioni che si discostano da quelle di mercato) l'operazione è rilevante, mentre nel caso in cui i ricavi della società fossero € 250.000,00, fermo restando il corrispettivo del servizio prestato, l'operazione non sarebbe rilevante.

- Non normali condizioni di mercato

Al fine d'individuare le normali condizioni di mercato non è sufficiente attenersi al solo prezzo dell'operazione, ma occorre ricercare anche le varie motivazioni che hanno indotto la società fallita a porre in essere l'operazione concludendola con parti correlate, anziché con terzi. Pertanto le normali condizioni di mercato comprendono anche le varie modalità con cui l'operazione si è conclusa, come ad esempio i termini di pagamento particolarmente lunghi, la possibilità di pagare con una permuta.

- Compensi amministratori e sindaci

La Nota Integrativa deve contenere, ai sensi dell'art. 2427 n. 16) c.c., "l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria".

Omissa informativa

Nel caso in cui la società fallita abbia omissa le suddette informative, senza avere a disposizione elementi che possano supportare tale suo comportamento omissivo, si è in presenza di violazione del disposto di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., con evidenza di comportamento penalmente rilevante per false comunicazioni sociali.

- Relazione sulla gestione

Dei vari rapporti con le parti correlate, gli amministratori ne dovranno dare risalto anche nella "Relazione sulla gestione" prevista dall'art. 2428 c.c. sempre al fine di esporre

“un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione”, sul cui contenuto si rimanda all’articolo stesso.

- Controlli da parte dei sindaci

I sindaci nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla “corretta amministrazione” devono porre particolare attenzione a tutte le operazioni che la società ha posto in essere con le parti correlate.

Nel caso vi siano state operazioni con parti correlate che abbiano avuto una notevole rilevanza sulla situazione economico/patrimoniale/finanziaria della società, sia in termini quantitativi che qualitativi, è opportuno verificare che vi sia l’esistenza del parere di un esperto ovvero la realizzazione di due diligence.

Invece nell’ambito della loro attività di vigilanza “sull’osservanza della legge e dello statuto”, particolare attenzione i sindaci la devono porre su tutte le operazioni in cui gli amministratori abbiano avuto un interesse per conto proprio o di terzi o in conflitto con quello della società o che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento e ancora in tutti gli altri casi di operazioni poste in essere con parti correlate. In tutti questi casi i sindaci devono aver vigilato sul rispetto da parte degli amministratori stessi dei vari obblighi normativi in particolar modo sui vari adempimenti di informativa.

- Controlli da parte dei revisori

I revisori devono aver svolto le attività di revisione, previste dai principi di revisione, volte ad assicurare che le varie operazioni poste in essere dalla società con parti correlate, siano state adeguatamente identificate nella contabilità e correttamente messe in evidenza in bilancio, prestando, quindi, particolare attenzione a tutte quelle operazioni che, date le circostanze, potrebbero apparire anomale e quindi individuando l’esistenza di parti correlate non precedentemente identificate.

- Semplificazioni per bilanci in forma abbreviata

Le società ammesse, ai sensi dell’art. 2435^{bis} c.c., alla redazione del bilancio in forma abbreviata possono decidere di fornire un’informativa semplificata in relazione alle operazioni con parti correlate. Specificatamente il legislatore per tali società ha previsto la possibilità di limitare le informazioni di cui all’art. 2427, comma 1, n. 22^{bis}) c.c., alle operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i “maggiori azionisti” (intendendosi quelli di controllo e quelli che detengono partecipazioni di maggioranza o di

collegamento in modo che possano influenzare in misura notevole l'andamento della società) e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

CAPITOLO IV

Individuazione del momento del dissesto e comparazione ultimi 5 bilanci

Occorre precisare che individuare le cause del dissesto aziendale non è un obiettivo facilmente perseguibile. Il presente lavoro mira a fornire metodologie ed indicatori che possano fungere da “spie” per il Curatore al fine di individuare i primi segnali di manifestazione della crisi aziendale ed eventuali responsabilità dell’organo amministrativo o di terzi.

Ciò che il Curatore nominato spesso trova davanti a sé è una società che, negli anni immediatamente precedenti alla crisi, dichiarava utili risicati o perdite contenute, mantenendo un’apparenza di solidità, per poi evidenziare perdite relevantissime, solo a ridosso del fallimento.

Tale situazione, del tutto ingiustificata, spesso è spiegata dalle modalità di predisposizione dei dati di bilancio degli esercizi precedenti al dissesto, irregolari e non rispettose dei principi contabili, ove non addirittura inquinate da politiche di bilancio tese a coprire le reali dimensioni delle perdite e a nascondere lo stato di dissesto.

Questo pone vari ordini di problemi che in realtà sono correlati:

- il primo è la necessità di individuare l’effettivo momento (periodo) del dissesto, che nella situazione prospettata è precedente, anche di molto, alla data di dichiarazione del fallimento;
- il secondo è l’individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori che con il loro operato possono aver volontariamente dissimulato lo stato di crisi, continuando ad operare come se la società fosse *in bonis* e, di conseguenza, aggravando ulteriormente lo stato di dissesto;
- il terzo è la valutazione critica delle operazioni avvenute nella fase di dissesto (dissimulato), in particolare con riferimento ai rapporti tra l’impresa e i soci, ai finanziamenti erogati o rimborsati nel periodo “critico” per i quali sarebbe stato doveroso applicare la postergazione, al rifiuto di copertura delle perdite “reali”, al rimborso dei finanziamenti garantiti personalmente dai soci in violazione della *par condicio creditorum*, al perfezionamento di operazioni con parti correlate con effetti dannosi per il patrimonio dell’impresa ecc..

In risposta alla prima problematica il modello di Altman è considerato lo strumento più significativo per valutare il momento del dissesto, qui è riportato nella sua versione applicabile alle PMI italiane³.

Il modello si basa sull'individuazione di una funzione discriminante il cui risultato esprime la solvibilità di un'impresa:

$Z = 1,981 X1 + 9,841 X2 + 1,951 X3 + 3,206 X4 + 4,037 X5$ $X1 = \text{capitale circolante netto} / \text{totale attività};$

$X2 = \text{riserva legale} + \text{riserva straordinaria} / \text{totale attività};$

$X3 = \text{reddito operativo} / \text{totale attività};$

$X4 = \text{patrimonio netto} / \text{totale passività};$

$X5 = \text{ricavi di vendita} / \text{totale attività}.$

Sulla base del valore z-score la possibilità di fallimento è:

ALTA	MEDIA - ALTA	BASSA
$Z < 4,846$	$4,8 < Z < 8,1$	$Z > 8,105$

Questo modello, come e più degli indici di bilancio, è utilizzato dagli analisti di tutto il mondo a fini previsionali; i risultati di analisi empiriche condotte sulle imprese italiane hanno dimostrato che aziende con valori dello Z intorno a 4,8 (punto di cut off) sono destinate in breve tempo a raggiungere uno stato di default. Ciò significa che l'applicazione dello stesso ai bilanci precedenti il fallimento consente di individuare l'inizio della crisi, vale a dire il momento in cui l'organo amministrativo avrebbe dovuto attuare politiche di gestione della stessa al fine di preservare il patrimonio sociale.

A quanto già detto si affianca un'altra tipologia di segnali rappresentata dalle circostanze fattuali che la giurisprudenza ha nel tempo considerato indicative della conoscibilità dello stato d'insolvenza, per esempio:

- abuso dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, in generale, il costante inadempimento commerciale;
- il protesto di assegni o cambiali,

³ nel 2002-2003 è stato condotto un test empirico su un campione di aziende metal meccaniche fallite presso il Tribunale di Milano che ha confermato la validità predittiva di tale modello

- l'avvio di procedure esecutive mobiliari e immobiliari da parte dei creditori;
- l'esecuzione sequestri giudiziari trascritti;
- l'iscrizione di ipoteche giudiziali;
- la celebrazione di assemblee straordinarie per ridurre il capitale in conseguenza di perdite, o la messa in liquidazione dell'impresa;
- il mancato deposito dei bilanci;
- l'emissione di decreti ingiuntivi non opposti;
- cessione anomala di crediti;
- costituzione di pegno o altre garanzie su debiti scaduti, anche personali del socio;
- la segnalazione di sofferenze dalla Centrale Rischi, con specifico riferimento ai rapporti bancari.

Al fine di valutare le problematiche sopra evidenziate, ed in particolare per dare un giudizio consapevole sulle condotte di soci e amministratori, e l'individuazione di eventuali responsabilità sia civili che penali, è necessario che il Curatore effettui una comparazione degli ultimi 5 bilanci dell'impresa fallita (Stato Patrimoniale e Conto Economico, secondo lo schema allegato n. 2).

Nonostante la possibile scarsa significatività dei bilanci precedenti il fallimento, a partire dagli stessi proviamo ad individuare alcuni elementi ed indicatori che, valutati congiuntamente, consentano di cogliere situazioni di insolvenza o tendenti all'insolvenza.

In effetti l'analisi di bilancio fornisce utili indicazioni per formulare un giudizio in ordine al rischio di insolvenza; però è sempre necessario ricondursi alla realtà in cui l'azienda opera e ricollegare il dato ottenuto agli eventi che l'hanno originato. Sulla combinazione tra questi elementi si deve fondare il giudizio del Curatore al fine di individuare il momento in cui la crisi d'impresa ha iniziato a manifestarsi e al fine di verificare gli atti posti in essere dagli amministratori per arginare il potenziale dissesto o al contrario verificare la causa dell'inattività degli stessi che si è tradotta in una crisi irreversibile. Una variabile indispensabile è costituita dal periodo temporale di osservazione, questi indici e modelli vanno calcolati con riferimento ad un arco temporale esteso, in quanto la lettura in chiave dinamica delle variazioni subite da tali indicatori fornisce ulteriori elementi di valutazione. Tale comparazione, al fine di non appesantire la relazione e per una sua maggiore intelligibilità, deve essere redatta in allegato al corpo della relazione. Affinché, però, l'analisi dell'impresa sia ancora più obiettiva occorre completarla con un'analisi del settore

di riferimento o, meglio, confrontarla con un campione d'impresе in bonis operanti nel medesimo settore e con caratteristiche dimensionali comparabili, qualora l'importanza e la dimensione della fallita lo giustifichino. La crisi aziendale potrebbe essere inserita in un contesto di crisi generale del settore, ovvero, al contrario, potrebbe essere stata causata da cattive scelte gestionali o da entrambe le cause.

4.1) Bilanci da comparare

I bilanci che occorre comparare sono quelli depositati al Registro Imprese (se trattasi di società di persone o di ditta individuale quelli iscritti su libro inventari). Se la sentenza di fallimento dovesse intervenire tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio (da comparare) e il suo deposito al Registro Imprese, occorre ugualmente considerare tale ultimo bilancio e ciò anche nel caso in cui il bilancio fosse già stato redatto dall'organo deputato, ma non ancora approvato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'ultimo bilancio non sia stato ancora redatto, ma la contabilità è aggiornata al 31/12, occorre considerare il prospetto di bilancio contabile risultante dalla stampa meccanografica del programma di contabilità, con la precisazione che in tale caso il bilancio non sarà completo, ossia sarà privo di quelle voci rilevate a fine anno con le scritture di assestamento, integrazione e rettifica: ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, ecc..

4.2) Finalità della comparazione dei bilanci

Con la comparazione degli ultimi 5 bilanci, il Curatore ha l'immediata percezione di quelle voci i cui valori si discostano maggiormente da un esercizio all'altro, potendo altresì verificare se gli scostamenti trovino adeguata giustificazione dall'andamento degli affari o nelle informazioni fornite nelle relazioni allegate ai bilanci.

Occorre concentrarsi su quelle voci di bilancio che richiedono una valutazione soggettiva da parte degli amministratori e che, quindi, si prestano a politiche di bilancio ad hoc per gonfiare gli utili e ridurre le perdite.

In presenza di voci sensibili, occorre un approfondimento contabile/documentale al fine dell'esatta individuazione di quelle specifiche criticità che potrebbero palesare comportamenti dolosi dell'imprenditore.

Le voci sensibili per le quali occorre che il Curatore ponga in essere un attento esame contabile/documentale, riguardano sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico.

Oltre all'esame delle varie voci sensibili di bilancio degli ultimi cinque anni, occorre che il Curatore esamini anche le relative Note Integrative: ciò al fine di esaminare non solo la

loro esaustività, così come previsto dall'art. 2427/2427^{bis} c.c., ma anche la corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.

Occorre che il Curatore esamini inoltre la Relazione sulla gestione, al fine di poter esprimere un proprio parere sull'applicazione alla stessa dell'art. 2428 c.c.

Infine il Curatore deve verificare, per ogni bilancio degli anni in questione, la regolare formazione dello stesso fino alla pubblicazione nel Registro Imprese. Tale fattispecie rileva, ovviamente, solo in caso di società di capitali.

La comparazione degli ultimi 5 bilanci è necessaria al fine di individuare il momento a decorrere dal quale la società era effettivamente in scioglimento per perdita del capitale sociale. Per poter individuare ciò, risulta necessario che il Curatore ove individui irregolarità intervenga in modo da rettificarle, secondo i giusti disposti codicistici, al fine di determinare il corretto risultato d'esercizio negativo che nei vari anni avrebbe eroso se non addirittura azzerato il Capitale sociale. La rettifica deve essere motivata e documentata da parte del Curatore, spiegata nei suoi giusti passaggi contabili per individuare alla fine la reale perdita d'esercizio.

Il Curatore provvederà quindi a comparare il bilancio della società con quello da lui rettificato per ciascuno dei 5 anni oggetto di analisi.

Pertanto la comparazione degli ultimi 5 bilanci, la relativa rettifica così come sopra esposto, l'esame contabile approfondito nei vari anni delle varie voci sensibili patrimoniali ed economiche e l'analisi dell'andamento di indici espressivi dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico è essenziale al Curatore al fine d'individuare eventuali condotte distrattive e pagamenti preferenziali onde consentire l'espletamento di eventuali azioni revocatorie e di responsabilità civile oltre che ad evidenziare condotte penalmente rilevanti (bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito, falso in bilancio, nonché altri fatti e operazioni dolose che hanno portato al dissesto).

4.3) Voci sensibili dello Stato Patrimoniale comparato

4.3.1) Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie

Innanzitutto il Curatore deve verificare, nell'arco temporale dei 5 anni in esame, ed in particolare nel periodo a ridosso del fallimento, se le principali poste dell'attivo abbiano subito una rilevante riduzione di valore.

Nel caso delle immobilizzazioni, ciò può essere dovuto a cessioni o alla modifica dei criteri di stima, con conseguente svalutazione.

Ove le immobilizzazioni siano state cedute e la riduzione di valore della corrispondente voce dell'attivo sia rilevante, andrà verificato se, nel caso tali beni fossero stati ancora presenti alla data della sentenza di fallimento, essi avrebbero consentito ai creditori una valida risorsa per soddisfare i propri diritti. Questo in particolare nel caso il corrispettivo riscosso non consenta di compensare la perdita di attivo: la cessione di immobilizzazioni non deve tradursi in un mero impoverimento dell'impresa [si veda il precedente Capitolo I, punto 2.4.].

L'individuazione delle immobilizzazioni cedute deve essere effettuata mediante l'esame, nei vari anni, di tutti i relativi partitari contabili accesi alle immobilizzazioni stesse (brevetti, concessioni, licenze, *know-how*, marchi, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, partecipazioni/crediti/titoli immobilizzati) e del registro cespiti ammortizzabili, che deve essere stato compilato in ogni anno, per le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Se ricorre il caso di cessioni rilevanti di immobilizzazioni, il Curatore per ognuna di esse deve:

- analizzare il documento sottostante (fattura di vendita con eventuale d.d.t., contratto di cessione);
- esaminare che il prezzo di cessione fosse congruo, rispettasse il valore di mercato, non comportasse un vantaggio sproporzionato a favore dell'acquirente, fossero concordate normali condizioni di pagamento;
- controllare che il prezzo di cessione sia effettivamente confluito nelle casse sociali, nei tempi e modi stabiliti tra le parti (mediante analisi dei relativi partitari contabili con i relativi documenti bancari come estratti conto, contabili); in caso di inadempimento del cessionario, che l'impresa cedente abbia esperito le normali attività volte al sollecito dei pagamenti e al recupero forzoso del credito;
- nel caso il bene fosse stato in precedenza acquisito dall'impresa, in un lasso di tempo breve rispetto al momento della cessione, confrontare che il prezzo d'acquisto dell'immobilizzazione poi ceduta, sia stato anch'esso equo, rispettoso del valore di mercato, non sproporzionato a favore del cedente;
- controllare il corretto utilizzo della provvista realizzata grazie alla cessione, ed il rispetto della *par condicio creditorum*.

- Con riferimento specifico alle immobilizzazioni immateriali rientrante nella tipologia dei “marchi” (che spesso rappresentano un asset strategico per l'imprenditore che fonda sul segno distintivo buona parte del valore della propria azienda) è doveroso valutare lo “status” dello stesso sotto il profilo della tutela industriale. Potrebbe essere utile, ad esempio, verificare se un dato marchio sia scaduto e comprendere, se possibile, le ragioni di un mancato rinnovo. Non è da escludere, infatti, che un dato segno distintivo oggetto di tutela (rappresentativo dei prodotti dell'azienda) venga dolosamente portato a “morire” con l'intento di provvedere in un momento successivo al fallimento ad una nuova registrazione per il tramite di un prestanome il quale, a sua volta, potrebbe darlo in licenza alla “newco” appositamente costituita per continuare l'attività aziendale.

La cessione di beni, infatti, comporta la necessità di versare, in tempi ristretti, le imposte generate dalla vendita, in particolare l'Iva, e ciò a prescindere dall'effettivo incasso del corrispettivo. Andrà quindi verificato se l'Iva pagata dal cessionario, o comunque indicata nei documenti fiscali emessi per la vendita, sia stata poi correttamente e tempestivamente versata.

Sono state consentite in passato rivalutazioni di cespiti, sulla base di specifiche condizioni (perizia di stima, ecc.) che hanno permesso alle imprese di incrementare il valore contabile di poste dell'attivo, a condizioni agevolate, in particolare sotto l'aspetto fiscale. Le mutate condizioni del mercato, in particolare del segmento immobiliare, impongono allo stato attuale di rivedere, anche in misura rilevante, il valore dei beni delle imprese, adeguandoli a quelli del mercato.

E' pertanto possibile, e accade sovente, che il valore attribuito negli anni alle immobilizzazioni materiali sia ben diverso da quello ricavabile nel corso delle procedure concorsuali. Anche in questo caso occorre verificare se le condizioni per avvalersi delle rivalutazioni fossero effettivamente presenti, se i valori attribuiti ai beni fossero congrui, se l'impresa fosse nelle condizioni di mantenere elevato il valore o dovesse piuttosto, accantonare un adeguato fondo svalutazione.

Immobilizzazioni Immateriali

Il Curatore dovrà verificare, nel caso di acquisizione di immobilizzazioni immateriali (avviamento, attestazioni SOA, autorizzazione al trasporto merci per conto terzi, autorizzazione al prelievo di acque e di scarico di reflui conciarari, ecc.), da parti correlate o a seguito di operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni ecc.), se il valore di carico lo

attribuito al momento dell'acquisizione fosse corrispondente a quello di mercato, o alle prospettive di guadagno consentite dalla disponibilità di tali beni. Anche se tale verifica fosse positiva, andrà valutato se nel passare del tempo, a seguito delle mutate condizioni di mercato o di modificazioni dell'attività concretamente svolta, il valore iniziale potesse rimanere costante, o in difetto se sia stato stanziato un adeguato fondo svalutazione.

Si tratta di beni che in ottica liquidatoria perdono gran parte, se non addirittura del tutto il loro valore, come nel caso delle autorizzazioni concesse alle imprese conciarie non essendo trasferibili a terzi, se non attraverso la cessione d'azienda e il subentro di altro imprenditore dello stesso settore.

E' evidente, specie nel caso di asset immateriali di rilevante valore, che l'utilizzo di criteri di valutazione corretti e adeguati al mutamento delle condizioni di mercato può condizionare in modo significativo i risultati d'esercizio.

Con specifico riferimento alle immobilizzazioni immateriali costituenti costi pluriennali, il Curatore deve esaminare la loro iscrivibilità in Stato Patrimoniale, ossia la loro legittimità ad essere capitalizzati.

Tra tali costi occorre porre particolare attenzione ai costi d'impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale. Detti costi possono essere capitalizzati solo se è ragionevole ipotizzare una loro effettiva utilità futura, che se viene meno comporta lo storno di tali costi (capitalizzati) dallo Stato Patrimoniale e l'imputazione della svalutazione quale componente economica negativa a Conto Economico. Inoltre, il Curatore deve controllare che vi sia stato il consenso del Collegio sindacale ove presente e che le motivazioni della capitalizzazione siano riportate in Nota Integrativa.

In riferimento ai costi per ricerca e sviluppo, il Curatore deve accertarsi, mediante l'esame della documentazione contabile societaria, che si sia trattato di costi relativi alla ricerca applicata o finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto e al suo sviluppo, ossia all'applicazione dei risultati della ricerca ad un piano per la realizzazione di un prodotto (in via prudenziale l'imprenditore può capitalizzare questi costi dal momento in cui il progetto si dimostri realizzabile) e siano potenzialmente recuperabili con i ricavi che in futuro si conseguiranno dall'applicazione del progetto e non, piuttosto, a costi ordinari, con un indebito beneficio economico nell'esercizio in cui furono sostenuti.

Analogamente, per quanto concerne i costi di pubblicità, il Curatore deve accertarsi che abbiano il carattere dell'eccezionalità e non della ricorrenza, che siano collegati alla fase

commerciale di lancio di un nuovo prodotto e che siano relativi ad azioni pubblicitarie dalle quali si ha la ragionevole aspettativa di ottenere duraturi ritorni economici.

Immobilizzazioni Finanziarie

Per le immobilizzazioni finanziarie, andrà verificato se l'oggetto sociale dell'impresa ne prevedesse l'acquisizione o la formazione.

Nel caso di partecipazioni in imprese collegate o controllate, o di finanziamenti a favore di quest'ultime, il Curatore verificherà se il valore attribuito ad ogni partecipazione fosse corrispondente al valore del patrimonio netto della collegata o controllata, in proporzione con la quota posseduta e se le prospettive di recupero dei finanziamenti fossero ragionevolmente positive. In caso il valore si discostasse da quello effettivo della partecipazione, la nota integrativa doveva fornire adeguate giustificazioni: ad esempio perché la riduzione di valore era considerata temporanea e recuperabile.

4.3.2) Rimanenze di magazzino

Tale posta dell'attivo deve essere esaminata congiuntamente alle poste di Conto Economico riguardanti i costi di approvvigionamento delle merci oggetto di rivendita o trasformazione e relativi servizi connessi, correlati a quelle riguardanti i ricavi realizzati dalle vendite.

Sia che si tratti di rimanenze di prodotti finiti che di materie prime o semilavorati, le rimanenze finali costituiscono componenti positivi di reddito; in questo senso possono manifestarsi comportamenti fraudolenti che sovrastimano le giacenze esistenti o dichiarano la presenza di merce in magazzino in realtà inesistente. Ciò detto, è vero anche che una semplice modifica del criterio di valutazione, in base ai principi contabili, può portare ad una consistente variazione del risultato economico di periodo. Per quanto riguarda le opere pluriennali in corso di realizzazione, la componente soggettiva è ancora più rilevante in quanto è lo stesso amministratore, nel caso di applicazione del criterio dei corrispettivi maturati, ad individuare la percentuale di completamento dei lavori e stimare il ricavo da imputare all'esercizio.

Occorre distinguere il caso di beni infungibili di elevato valore unitario, da quelli fungibili.

Nel primo caso il Curatore deve esaminare, per ogni anno in esame, i partitari contabili accesi alle vendite e a campione (se le vendite sono numerose) deve:

- analizzare il documento sottostante (fattura di vendita con eventuale d.d.t., contratto di cessione);

- esaminare che il prezzo di cessione sia equo, rispetti il valore di mercato, non sia sproporzionato a favore dell'acquirente, rispetti le normali condizioni di pagamento;
- controllare che il prezzo di cessione sia confluito nelle casse sociali (mediante analisi dei relativi partitari contabili con i relativi documenti bancari come ee/cc, contabili);
- confrontare che il prezzo di acquisto della merce poi ceduta, sia stato anch'esso equo, rispettoso del valore di mercato, non sproporzionato a favore del cedente.

In presenza di un magazzino di beni fungibili il Curatore deve:

- individuare la percentuale media di ricarico del settore;
- determinare la percentuale di ricarico sul costo del venduto per ogni anno in esame;
- nel caso in cui tale percentuale si discosti sensibilmente da un anno all'altro il Curatore deve indagare sulle cause;
- se le cause non sono riconducibili a fattori esterni (crisi congiunturale, andamento del mercato, eventi eccezionali), potrebbero assumere importanza le deposizioni rese dall'imprenditore a giustificazione;
- nel caso in cui l'imprenditore non fornisca giustificazioni al riguardo, il Curatore dovrà quantificare i ricavi attesi nell'anno in esame considerando la percentuale media di ricarico sul costo del venduto degli altri esercizi e tenendo in giusta considerazione la percentuale media di ricarico del settore.

Nel caso in cui l'imprenditore abbia deciso di mutare nel corso degli anni le modalità di contabilizzazione (passando, ad esempio, da un sistema LIFO – *Last In First Out* - a FIFO – *First In First Out* –) occorre verificare attentamente le motivazioni, di norma già indicate in nota integrativa, che hanno determinato tale scelta.

Infine è importante che le stime di fine periodo siano state attuate congruamente, anche al fine di verificare che non siano stati determinati e distribuiti utili che possano di fatto configurarsi quali distribuzioni di capitale netto (ragionamento applicabile a tutte le poste attive di bilancio).

Relativamente ai diversi criteri valutativi delle rimanenze che l'imprenditore può adottare, si rimanda ai principi contabili in materia.

Il territorio vicentino è caratterizzato da una forte concentrazione di aziende attive in specifici settori merceologici (conciario, tessile, orafo) con spiccata capacità di penetrazione nei mercati esteri che, specie negli anni scorsi, hanno creato la fortuna di

numerosissime imprese, di piccole, medie e grandi dimensioni. Le peculiari modalità di lavorazione e commercializzazione dei prodotti hanno in alcuni casi comportato specifiche prassi di gestione amministrativo-contabile.

Rimanenze. Casi particolari.

4.3.2).a - Prestito d'uso d'oro

Nelle aziende orafe operanti in territorio vicentino, per evitare l'acquisto -e il pagamento- della materia prima (dal costo insostenibile), durante tutto il ciclo produttivo e, in alcuni casi, anche nella fase di commercializzazione dei prodotti, rinviandone l'acquisto e il pagamento del metallo al momento della cessione finale al cliente, sono ampiamente diffusi i contratti di prestito d'uso d'oro.

Il metallo prezioso, bene fungibile e più volte riutilizzabile (anche dopo la creazione di leghe e la lavorazione, sia meccanica-industriale che artigianale, è sempre possibile recuperare il metallo mediante il processo di fusione e raffinazione), e dall'elevatissimo valore intrinseco, si presta a questa modalità di scambio.

L'oro è concesso in prestito da soggetti muniti di specifiche autorizzazioni -banche o banchi metalli- (mutuante) e consegnato ai laboratori orafi che lo impiegano per la lavorazione (beneficiario).

Questa modalità di approvvigionamento consente, tra l'altro, per tutti gli scambi intermedi che possono avvenire nel corso della produzione (ad esempio per lavorazioni esterne all'impresa) di limitare l'applicazione delle imposte al solo "valore aggiunto" che comprende la manifattura, la particolare tecnica di lavorazione, il valore artistico ecc., escludendo il valore -preponderante- del metallo contenuto nei prodotti. Ciò in considerazione del fatto che il metallo è ancora di proprietà del mutuante.

Il beneficiario del prestito con la sottoscrizione del contratto si impegna:

- al pagamento degli interessi legati all'agevolazione finanziaria ottenuta;
- a restituire la stessa quantità di metallo alla scadenza del contratto, ovvero a rinnovare il contratto a condizioni analoghe;
- a fornire al mutuante una idonea garanzia;
- a mantenere in giacenza metallo in quantità almeno pari a quella ottenuta in prestito (circolare UIC 2/22 del 16 febbraio 1987).

Il beneficiario può sempre acquistare -in tutto o in parte- il metallo ricevuto in prestito, anche prima della scadenza del contratto.

Al termine del ciclo produttivo e di commercializzazione, nel momento in cui il beneficiario pone in vendita i prodotti, essi comprendono anche il metallo, ed il valore del metallo è inteso nel prezzo di vendita.

L'impresa cedente deve, in quel momento, "regolarizzare" la propria posizione con la mutuataria. Viene segnalata la cessione a terzi del metallo e richiesta l'emissione di una fattura di vendita per la sola quantità di metallo definitivamente venduto.

Il trasferimento della proprietà, pertanto, avviene nel momento della cessione parziale del complessivo quantitativo reso disponibile da parte del mutuante, o alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo e mancata restituzione del metallo.

La vendita dei prodotti e del corrispondente metallo impone, quindi, la registrazione dell'acquisto, specificando le modalità di pagamento o contabilizzando il debito per la parte di corrispettivo non ancora versato al cedente.

Se il contratto di prestito d'uso prevede una durata a cavallo tra più esercizi, il metallo presente in azienda oggetto del prestito non è considerato nella valutazione delle rimanenze finali, e di esso è fatta esplicita menzione nei conti d'ordine. Alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo e mancata restituzione, il mutuante emette fattura di vendita, il metallo non gode più della peculiare condizione di "estraneizzazione", esso va considerato come rimanenza di materia prima (o di semilavorato o prodotto finito), evidenziando in compensazione le minori disponibilità finanziarie (se il pagamento è già avvenuto) o il debito nei confronti del mutuante/cedente.

In caso di fallimento può accadere che il metallo ricevuto in prestito, non restituito al mutuante/proprietario, non sia rinvenuto nel corso dell'inventario, e che il recupero dalle materie prime, prodotti semilavorati e finiti del metallo in essi contenuto, mediante fusione e raffinazione, sia insufficiente a ricavare quello necessario per la restituzione al mutuante.

Tale situazione evidenzia varie possibili condotte illecite:

- che il metallo sia stato sottratto;
- che il metallo sia stato utilizzato per realizzare prodotti in seguito ceduti a terzi, omettendo di registrare la vendita, senza contabilizzare l'incasso e distraendone il provento;
- che alla vendita, regolarmente registrata, e all'incasso, regolarmente introitato, non sia seguita la "regolarizzazione" dell'acquisto del metallo dal mutuante;

Nel primo e secondo caso potrebbero ragionevolmente ipotizzarsi potenziali illeciti attribuibili all'imprenditore fallito, o all'amministratore dell'impresa, per la distrazione del bene o del corrispettivo della vendita, per la mancata contabilizzazione dei ricavi e l'evasione delle imposte e tasse.

Nell'ultimo caso, la mancata contabilizzazione degli acquisti di metallo, nonostante l'utilizzo dello stesso e la rivendita, implicano la irregolare valorizzazione del passivo, non essendo rilevato in alcun modo il debito corrispondente al metallo in prestito (ceduto e non più presente in azienda). La violazione di natura contabile è tanto più grave quanto maggiore è il quantitativo di metallo in questione e può facilmente comportare, da sola, la dissimulazione del dissesto.

Il curatore dovrà, in tale situazione, verificare a quando risalga il prestito, se sia stato oggetto di rinnovo, di parziale acquisto o di incremento. Una volta ricostruita la disponibilità di metallo in prestito, che sarà verosimilmente variabile nel corso del tempo, potrà essere fatto un confronto con le cessioni avvenute nello stesso periodo, e con le quantità di metallo presente in azienda, per accertare se -e quando- si sia generato lo scostamento emerso a seguito del fallimento.

È perciò necessario acquisire la contabilità di magazzino. Nelle aziende orafe è certamente molto dettagliata e aggiornata giornalmente con il risultato delle pesate del metallo messo in produzione, quello custodito in cassaforte sotto forma di materia prima o prodotti semilavorati e finiti. Anche l'eventuale cessione in "conto vendita" dei prodotti a cliente ed agenti specifica nel dettaglio, il titolo del metallo e il peso in grammi.

Nella quasi totalità delle aziende orafe (escludendo quelle gestite in modo assolutamente non professionale, ma ciò le porrebbe immediatamente fuori dal mercato) la gestione di magazzino è assolutamente precisa e costante, e prevede il recupero degli scarti e financo delle polveri generate dalla lavorazione, con sistemi di aspirazione e di lavaggio o incenerimento degli indumenti utilizzati dai dipendenti.

La costante verifica del magazzino e la regolarizzazione delle cessioni di metallo in prestito, sono imposti oltre che dalla necessità del management di monitorare la situazione finanziaria, e a dissuadere dipendenti e collaboratori dal tenere comportamenti illeciti, anche dalla frequente possibilità di essere sottoposti a controllo da parte degli organi di accertamento tributario, dovendo distinguere documentalmente la quantità di metallo di proprietà, quello in prestito, quello in conto vendita, essendo altrimenti possibile la presunzione di cessione non contabilizzata.

4.3.2).b - Contratti Estimatori

Sempre nel settore orafa sono frequenti i trasferimenti di marchi, licenze e intere aziende da un operatore all'altro. La crisi economica e la globalizzazione dei mercati hanno causato una fortissima contrazione delle vendite, sia a livello nazionale che mondiale, con conseguenze rilevanti per il tessuto produttivo vicentino, costretto a confrontarsi con produttori esteri.

I marchi storici, protetti da privative registrate in moltissime nazioni, anche con costi elevati, possono vantare una conoscenza diffusa nella clientela e sono apprezzati e continuano a mantenere un valore elevato, nonostante le aziende titolari possono soffrire momenti di crisi finanziaria anche grave.

La cessione del marchio implica, nella maggior parte dei casi, la cessione del magazzino prodotto con segni distintivi o modelli ornamentali tutelati dal marchio. La cessionaria del marchio si priva della possibilità di cedere per proprio conto i prodotti già realizzati. Nella generalità dei casi gli accordi di cessione del marchio prevedono, pertanto, un contratto parallelo di cessione del magazzino.

Spesso il magazzino non è trasferito in unica soluzione al cedente e si preferisce (o è imposta) la stipula di un contratto estimatorio, nel quale le parti stabiliscono l'inventario dei prodotti disponibili, con la distinzione dei modelli, della quantità, del prezzo attribuito a ciascuno. Il contratto estimatorio può inoltre prevedere il prelievo parziale dei prodotti da parte della cessionaria, con contabilizzazione delle cessioni su base periodica, specificando anche le modalità di pagamento e un termine ultimo per il prelievo dei prodotti, rimanendo al cedente il residuo non utilizzato.

Il valore così attribuito al magazzino può discostarsi, anche sensibilmente, da quello in precedenza attribuito alle rimanenze dalla cessionaria, in un'ottica di continuazione dell'attività aziendale (anche per evitare che una svalutazione in prossimità della cessione comprometta il valore ottenuto nella trattativa con il cessionario): nel caso di cessione del marchio l'acquirente vorrà disporre di un magazzino prodotti fornito, ma allo stesso tempo tenterà di strappare un prezzo che consenta un buon guadagno nella successiva distribuzione dei prodotti ed eviterà di impegnarsi ad acquistare prodotti obsoleti o non richiesti dal mercato.

Per la cedente, l'accordo con la cessionaria per il trasferimento anche parziale del magazzino è senza dubbio più vantaggioso dell'alternativa possibile, ovvero di quello che risulterebbe in ottica di liquidazione o realizzo. E' questa, comunque, la sorte destinata al

residuo “invenduto”, rimasto in carico alla cedente al termine del periodo previsto nel contratto estimatori. I prodotti rimasti, continuando a riportare marchi, segni distintivi e modelli ornamentali legati al marchio ceduto, non potranno essere venduti in proprio, se non con il consenso della cessionaria, e la valutazione dovrà pertanto considerare esclusivamente il mero recupero del metallo mediante fusione.

In ogni caso, la stipula di un contratto estimatorio per la cessione del magazzino comporta la necessità di rettificare il valore contabile delle rimanenze, dovendo attenersi a quello (massimo) stabilito nel contratto stesso.

Analogamente, una volta esaurita la possibilità di vendere al nuovo titolare del marchio i prodotti in magazzino, la valutazione dovrà considerare esclusivamente il valore del metallo.

Il curatore, in una situazione del genere, tutt'altro che infrequente, dovrà quindi verificare se le rettifiche di valore del magazzino siano avvenute tempestivamente, e nel caso di stipula di accordi nel periodo dalla fine dell'esercizio al momento di approvazione del bilancio, se di tale evento si sia data notizia nella nota integrativa, consentendo ai terzi di disporre di una base informativa adeguata e corretta.

La stipula di un contratto estimatorio del magazzino può avvenire anche in settori merceologici diversi da quello orafo. Valgono anche per quelli le stesse considerazioni.

4.3.3) Crediti

Il Curatore deve:

- innanzitutto esaminare se da un esercizio all'altro, nell'arco temporale dei 5 anni oggetto d'indagine, i crediti verso clienti rimangono pressoché inalterati o se subiscono rilevanti riduzioni per effetto di svalutazioni. In tale secondo caso occorre verificare, per ciascun credito, se le cause per le quali l'imprenditore ha stralciato dalla contabilità il credito vantato nei confronti del cliente si sono effettivamente verificate nell'esercizio in cui è stato rilevato contabilmente lo stralcio o se, invece, l'imprenditore avrebbe dovuto procedere in tal senso negli esercizi precedenti perché, ad esempio, il cliente era già da alcuni anni sottoposto a procedure concorsuali, il credito è prescritto ovvero ceduto, non più esistente per altri motivi (cause civili, prescrizione ex 2947 e segg. c.c., ecc.)⁴;

⁴ sarebbero d'ausilio al fine di effettuare tale verifica le visure camerali delle singole società debitrice.

- per i clienti ancora aperti contabilmente il Curatore dovrà attivare la procedura di circolarizzazione ed esaminare la documentazione ottenuta da tali clienti con quella contabile dell'imprenditore; nel caso in cui dal suddetto esame dovessero emergere l'omessa registrazione degli incassi, dovrà interpellare l'imprenditore stesso per le dovute giustificazioni al riguardo;
- per i clienti chiusi a seguito di scrittura contabile di pagamento i quali negli esercizi precedenti risultavano aperti per importi rilevanti, il Curatore deve controllare che l'incasso sia confluito nelle casse sociali (mediante analisi dei relativi partitari contabili con i relativi documenti bancari come ee/cc, contabili);
- controllare che il partitario "fatture da emettere" presente nel bilancio di uno degli anni in questione, contenga fatture emesse effettivamente nell'anno successivo e che, queste non siano state stornate con qualche artificio contabile; questo comportamento è più ricorrente nelle imprese che prestano servizi;
- le verifiche sopra elencate vanno estese anche per tutte le altre poste attive creditorie indicate nei bilanci del periodo in esame;
- esaminare le poste contabili che individuano crediti verso la compagine sociale, esse sono più frequenti nelle società di persone (partitario prelevamento soci) e nelle imprese individuali (partitario prelevamento titolare).

In presenza di crediti di tale natura il Curatore deve analizzare la documentazione sottostante, le cause di eventuali incrementi o decrementi (accertare soprattutto che le registrazioni dei prelevamenti dei soci o del titolare non siano state utilizzate come contropartita contabile della banca o cassa per fare uscire illegittimamente denaro dalle casse sociali).

Frequentemente società di persone e ditte individuali utilizzano i conti prelevamenti per indicare i compensi versati ai soci e all'imprenditore quale compenso per l'attività svolta.

In tale caso il Curatore dovrà prestare particolare attenzione al fine di valutare la congruità degli stessi in rapporto all'attività prestata, al patrimonio della società o dell'impresa, ai risultati economici realizzati.

4.3.4) Altre attività finanziarie

Trattasi delle attività finanziarie che non costituiscono attivo immobilizzato, in quanto in virtù della loro destinazione, vengono considerate dall'imprenditore come investimenti di breve periodo destinati ad un rapido realizzo.

Valgono tutte le considerazioni e le analisi che il Curatore deve porre in essere per le immobilizzazioni finanziarie.

4.3.5) Ratei e risconti

In presenza d'importi rilevanti occorre che il Curatore esamini la loro corretta rilevazione basata sul principio della competenza economica, ossia la giusta imputazione dei proventi e dei costi a conto economico dell'esercizio in chiusura (per i ratei attivi e passivi) e a conto economico dell'esercizio/esercizi successivi (per i risconti passivi e attivi).

Quindi i proventi e i costi da tenere monitorati ai fini dell'applicazione della corretta competenza economica, sono tutti quelli che manifestano la loro competenza a cavallo di due anni (se non anche di più anni), tra cui a titolo esemplificativo i più ricorrenti sono le locazioni (anche finanziarie) attive e passive, le assicurazioni.

4.3.6) Patrimonio Netto

Il Curatore deve:

- innanzitutto controllare che in ciascuno degli anni presi in esame, il Capitale sociale non sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

Le perdite del Capitale sociale si verificano quando le perdite subite (ossia la perdita dell'esercizio più le perdite a nuovo degli esercizi precedenti) superano l'ammontare di tutte le riserve del Patrimonio netto presenti in bilancio e quindi intaccano direttamente il Capitale sociale stesso. Pertanto non si hanno perdite di Capitale sociale quando le perdite subite possono essere compensate con le riserve.

In caso di perdite di oltre un terzo che non intaccano il capitale minimo legale, il Curatore deve verificare che gli amministratori o, in mancanza, i sindaci abbiano convocato senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (ripianamento della perdita o rinvio a nuovo) tenendo conto anche dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale. Nel caso in cui la perdita sia stata portata a nuovo nell'esercizio successivo e non sia diminuita a meno di un terzo (ad esempio in conseguenza di eventuali utili realizzati), il Curatore deve controllare che il Capitale sia stato quindi ridotto in misura pari alle perdite accertate

o che sia stata presentata istanza al Tribunale, per farne disporre la riduzione; tali inosservanze conducono alla responsabilità, ex art. 2392 c.c., sia dell'organo amministrativo che di controllo.

Nel caso ancora più grave di perdite di oltre un terzo che fanno scendere il capitale sociale sotto il minimo legale, il Curatore deve sempre verificare che gli amministratori o, in mancanza, i sindaci abbiano convocato senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società, con l'avvertenza che in questo caso gli amministratori rispondono anche personalmente per i danni subiti dalla società.

E' bene ricordare che se la società, antecedentemente alla sentenza di fallimento, avesse presentato domanda di concordato preventivo (anche prenotativo) o domanda ex art. 182^{bis} l.f., successivamente omologata, e quindi in fase esecutiva è stato dichiarato il fallimento, trova applicazione l'art. 182^{sexies} l.f.;

- controllare come la società ha provveduto alla copertura delle perdite.

Se contabilmente le perdite risultano coperte mediante la postazione di una riserva di capitale di versamento soci, il Curatore deve esaminare che i soci abbiano successivamente versato tale somma nella società e che la riserva non sia stata creata appositamente per coprire solo "sulla carta" la perdita con la contropartita contabile di un credito verso soci, mai chiuso con il successivo versamento;

- controllare che in caso di distribuzione dei dividendi la decisione sia stata presa dai soci in sede di approvazione del bilancio (se trattasi di dividendi composti solo da riserve, la decisione può essere presa anche in un momento diverso dall'approvazione del bilancio).

Verificare, peraltro che non vi siano perdite pregresse che devono essere coperte prima di procedere alla distribuzione e che, nel caso di distribuzione di riserve, esse siano liberamente distribuibili o che lo siano solo rispettando tutte le particolari procedure o al verificarsi di determinate condizioni determinate dalla legge o dallo statuto.

Verificare che non vi siano, tra le immobilizzazioni immateriali, costi pluriennali ancora da ammortizzare. In presenza di tali poste non completamente ammortizzate, la distribuzione dei dividendi è subordinata all'esistenza di riserve disponibili di ammontare pari ad almeno la quota di costo non ancora ammortizzata.

Inoltre, verificare che i soggetti che abbiano percepito i dividendi risultino soci al momento del pagamento dello stesso e che il diritto non si sia prescritto (5 anni dalla data di delibera assembleare).

Il Curatore deve verificare se sono stati distribuiti acconti sui dividendi; ciò è ammesso solo se la società è assoggettata per legge alla revisione legale dei conti, se è previsto dallo statuto e nel pieno rispetto di tutte le altre regole codicistiche previste dall'art. 2433^{bis}.

E' bene ricordare che in caso di violazione nella distribuzione degli utili, la stessa rimane comunque valida e i soci che li hanno percepiti in buona fede, in base ad un bilancio regolarmente approvato dal quale risultavano gli utili corrispondenti, non sono tenuti a restituirli;

- in presenza di riserve di rivalutazione controllare se la società poteva legittimamente procedere alla rivalutazione stessa, soprattutto in riferimento al valore d'uso, o di mercato, dei cespiti rivalutati e al fatto che la rivalutazione era opportuna per far emergere l'effettiva patrimonializzazione della società e non come espediente per evitare l'immissione di nuova liquidità da parte dei soci o per migliorare la posizione della società nei confronti dei terzi (soprattutto il sistema creditizio);
- in presenza di riduzione volontaria del Capitale sociale, il Curatore deve verificare che la stessa non sia stata deliberata per salvaguardare i soci, liberandoli dal completare il versamento dei loro conferimenti, recando quindi un pregiudizio ai creditori sociali.

4.3.7) Fondi per rischi ed oneri

Il Curatore deve esaminare se, nei vari anni comparati, la società in presenza di perdite o debiti d'importi rilevanti tali da mettere in dubbio la continuità aziendale e la cui esistenza sia certa o probabile, abbia provveduto ad accantonare i fondi in questione. Casi tipici e frequenti sono ad esempio verifiche fiscali con quantificazione d'imposte accertate e sanzioni elevate e il cui eventuale esito definitivo negativo del contenzioso è elevato (se mai è anche soccombente la società nei primi gradi di giudizio), cause legali per risarcimenti danni elevati che vedono la società già soccombente nei primi gradi di giudizio.

Un caso tipico e a volte ricorrente è quando la società, poi fallita, conduce in affitto l'azienda o un suo ramo. In tale caso, il Curatore deve esaminare se nel contratto non si

sia derogato all'art. 2561 c.c., restando pertanto a carico dell'affittuario gli oneri di conservazione e di deperimento dei cespiti ricevuti in affitto con l'azienda. In tale caso l'affittuario deve avere rilevato annualmente in Conto economico tali oneri di conservazione e di deperimento, in modo da fronteggiare, in base al criterio della competenza, il maggior costo al termine del contratto.

4.3.8) Debiti verso soci per finanziamenti

Il Curatore deve:

- controllare che lo statuto societario preveda la possibilità per la società di ricevere finanziamenti, che i soci finanziatori siano soci da almeno tre mesi e detenere una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- controllare se alla base del finanziamento ci sia un apposito documento (contratto, verbale consiglio di amministrazione o assembleare) nel quale sono riportati il piano di rimborso, gli interessi, l'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto;
- se si tratta di finanziamenti erogati a s.r.l., controllare se al momento dell'erogazione piuttosto di un finanziamento fosse necessario da parte dei soci un conferimento da parte dei soci (art. 2467, comma 2, c.c.), in quanto risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure la società versava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un aumento o ricostituzione del capitale. Al fine di individuare se andava fatto un conferimento o un finanziamento, il Curatore deve determinare l'indice d'indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e indebitamento. Tale indicatore fornisce una misurazione attendibile dell'equilibrio finanziario patrimoniale della società. Quando tale indice è inferiore a 0,30/0,35 vi è squilibrio finanziario ossia la struttura finanziaria della società è gravemente squilibrata, in quanto ha pochi mezzi propri e si finanzia quasi esclusivamente all'esterno. Quindi se in una tale situazione la società avesse ottenuto un conferimento invece che fare ricorso al finanziamento soci, avrebbe raggiunto valori d'indipendenza finanziaria migliori.

Pertanto se al momento dell'erogazione andava fatto un conferimento invece che un finanziamento soci, per i motivi sopra esposti, la restituzione di tale finanziamento ai soci sarà postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

e se avvenuta nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento deve essere restituita (art. 2467, comma 1, c.c.).

Tale ultima condotta farebbe emergere una responsabilità civile dell'organo amministrativo, oltre che un'eventuale condotta distrattiva.

4.3.9) Debiti verso banche

In presenza di rilevanti esposizioni con il ceto bancario il curatore verificherà:

- se negli anni in esame la società versava già in uno stato di grave dissesto, se non addirittura d'insolvenza, e ha ottenuto dalle banche nuovi finanziamenti o la conferma delle vecchie linee di credito, sarebbe opportuno esaminare la documentazione che la società ha prodotto per l'ottenimento dei nuovi finanziamenti o per il mantenimento dei precedenti affidamenti (bilanci, relazioni, budget economici/finanziari, piani industriali).

Dall'esame della documentazione reperita, il Curatore deve evidenziare eventuali comportamenti dell'imprenditore penalmente rilevanti, volti ad ottenere credito dalle banche come nel caso, purtroppo frequente, di anticipazioni sull'incasso delle vendite ottenute contemporaneamente da più istituti per le stesse cessioni, o utilizzando fatture per operazioni inesistenti (emesse senza finalità di evasione fiscale, a tal fine potrebbe essere opportuna una attenta disamina delle fatture di importo rilevante emesse a ridosso della chiusura del periodo d'esercizio verificando, altresì, se le stesse non siano state oggetto di note di accredito nei primi mesi del periodo d'imposta successivo), o esibendo bilanci non corrispondenti ai dati contabili;

- se la società quando era già in stato di insolvenza (nei 5 anni in esame) ha ottenuto dalle banche finanziamenti (compreso anche la continuata possibilità di utilizzare le varie aperture di credito) e tali finanziamenti hanno dato la possibilità alla stessa di mantenersi artificialmente in vita, ciò potrebbe aver comportato un danno derivante dall'aumento delle passività inducendo anche i vecchi creditori a proseguire i rapporti e nuovi creditori ad iniziarne.

La diligenza impiegata dalla banca nell'istruttoria che porta alla concessione di credito, non è la diligenza media del "buon padre di famiglia". E' infatti richiesta la diligenza "del bancario", ossia di un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche valutative e professionali, in grado di valutare le concrete condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del richiedente, in grado di stabilire subito, e

comunque prima di altri, avendo accesso a informazioni privilegiate, anche di natura riservata, se un'impresa si trovi in effettivo stato d'insolvenza (c.d. "merito creditizio"), anche al di là delle eventuali rappresentazioni contabili predisposte dall'imprenditore stesso.

La particolare attenzione è peraltro imposta dalle istruzioni di vigilanza delle Autorità preposte alla vigilanza del settore del credito (Banca d'Italia e Banca Centrale Europea).

E' bene precisare che l'erogazione di credito è vietata alle banche, non solo nel caso eclatante in cui la società abbia perso il proprio Capitale sociale, ma anche in quello meno grave in cui la continuità aziendale venga meno, ad esempio perché non è più nelle condizioni (societarie, economiche, di mercato, ecc.) di proseguire utilmente nell'attività.

Per provare un eventuale comportamento anomalo/illecito delle banche occorre verificare se la banca, sempre nel caso di soggetti beneficiari già in stato di decozione, a fronte del rilascio dei finanziamenti erogati (o del mantenimento delle varie linee di credito) abbia richiesto garanzie sui beni dell'impresa, trasformando un credito chirografario in credito ipotecario, violando la *par condicio creditorum*, oppure a *latere* sui beni personali o patrimoniali di terzi, trasferendo a questi ultimi, in tal modo, il rischio dell'insolvenza.

La prosecuzione dell'attività dell'impresa, nonostante la situazione di dissesto, grazie al credito ottenuto con metodi irregolari, talvolta consente per l'istituto di credito erogante l'illecito vantaggio del consolidamento delle ipoteche.

Nei casi prospettati, il Curatore deve sempre raccogliere ed analizzare tutta la documentazione consegnata dalla società alle banche per l'ottenimento del credito, al fine di esperire eventuali azioni civili di responsabilità delle banche per erogazione abusiva del credito;

- se nei 5 anni in esame, quando la società era già in grave dissesto se non addirittura versava già in stato d'insolvenza, le banche siano rientrate in tutto o in parte dalle loro esposizioni.

In tale caso il Curatore deve quantificare il rientro esaminando la documentazione contabile societaria con quella della banca (contabili, ee/cc, richieste di rientro, contratti finanziamento), al fine di esperire eventuale azione revocatoria, nei limiti ex art. 67 l.f., ed evidenziare eventuali comportamenti penalmente rilevanti

dell'imprenditore per pagamenti preferenziali e delle banche per concorso con l'imprenditore;

- in presenza di linee di credito autoliquidanti controllare se le banche sono rientrate illegittimamente dalle proprie linee di credito trattenendo le rimesse dei clienti della società, tale valutazione è finalizzata ad esperire eventuali azioni di recupero nei confronti delle banche stesse;
- in presenza di operazioni in prodotti finanziari c.d. "derivati", normalmente offerti dagli istituti di credito come strumento collegato a operazioni di finanziamento, i cui risultati, positivi o negativi possono aver influenzato, anche in modo rilevante, l'ammontare dell'esposizione, verificare se quelli ceduti all'impresa rientrano nella categoria dei c.d. "prodotti finanziari tossici", ovvero tali da causare quasi sicuramente⁵ perdite al soggetto acquirente (a prescindere dalle prospettazioni dell'istituto che li proponeva o, addirittura, avvalendosi di prospettazioni false).

Se infatti, l'impresa poteva ottenere un vantaggio, rischiando però perdite sproporzionate, essi garantivano un sicuro introito per l'istituto che li proponeva, sotto forma di commissioni, sia in caso di perdita che di guadagno per il cliente.

Le analisi compiute su taluni prodotti finanziari c.d. "derivati", ampiamente diffusi in passato, hanno consentito di accertare come gli stessi fossero appositamente strutturati in modo da rendere opaco il meccanismo di funzionamento e, quindi, impossibile la valutazione degli effetti potenziali da parte del destinatario finale, o addirittura per "garantire" (in termini statistici di certezza o di grande probabilità) un risultato negativo per l'acquirente. Ciò ha causato contestazioni da parte delle Autorità di Controllo agli istituti di credito che li hanno distribuiti e ripetute pronunce giurisprudenziali a favore degli acquirenti, inducendo molti istituti a stanziare fondi per finanziare accordi per definire transattivamente le controversie sorte con la clientela;

- in presenza di finanziamenti erogati da istituti di credito e utilizzati in tutto o in parte per acquistare azioni o obbligazioni convertibili degli istituti eroganti (c.d. "finanziamenti baciati"), se i prezzi di negoziazione dei titoli fossero congrui al momento del perfezionamento dell'operazione, se l'impresa fosse in condizione di

⁵ essendo, ad esempio, collegati alle variazioni dei cambi di valuta, o dei prezzi di materie prime, condizionati a ipotesi future statisticamente irrealizzabili

sostenere l'operazione stessa e se l'investimento fosse compatibile con l'attività svolta.

Nel caso le quotazioni degli strumenti finanziari ceduti dall'istituto di credito abbiano subito rilevanti variazioni negative, con conseguenti perdite per l'impresa, restando immutata l'esposizione debitoria con l'istituto erogante, sarà da valutare l'ipotesi di chiedere l'annullamento dell'operazione di finanziamento (e quelle collegate di acquisto dei titoli) perché illecite -fin dall'origine- le reali finalità perseguite da finanziatore/cedente e beneficiario/cessionario.

Un elemento da considerare, ad esempio, è la garanzia offerta dal mutuante, nel caso (diffuso) fosse rappresentata dagli stessi titoli ceduti, e non piuttosto dal restante patrimonio dell'impresa finanziata: se il valore concreto dei titoli ceduti fosse notevolmente inferiore al nominale è ragionevole ritenere che l'unico o principale interesse dell'istituto cedente/erogante fosse quello di far sottoscrivere il capitale.

4.3.10) Debiti verso fornitori

Il Curatore deve:

- controllare che la società abbia dato evidenza dei vari debiti, nei confronti dei fornitori, nel bilancio dell'anno in cui sono sorti e non li abbia piuttosto contabilizzati in esercizi successivi prossimi al fallimento. A tal fine occorre, per ciascun anno del periodo in questione, un esame delle fatture d'acquisto (beni e servizi) più rilevanti;
- controllare se in prossimità del fallimento sono stati pagati fornitori, piuttosto di altri creditori con più elevato grado di privilegio, al fine di poter esperire azione revocatoria ex art. 67 l.f. o evidenziare eventuali condotte penalmente rilevanti per pagamenti preferenziali.

4.3.11) Indicatori di bilancio più significativi

Le suddette valutazioni possono essere supportate sul piano numerico da alcuni indicatori di bilancio. Si riportano di seguito gli indici più significativi per un'analisi sintetica della solidità patrimoniale utilizzabili nell'apprezzamento dello stato di insolvenza da parte del Curatore.

- o rapporto di indebitamento (Liquidità negative⁶ + passivo a medio lungo termine / mezzi propri)

⁶ per liquidità negative si intende il saldo negativo di conti correnti bancari o postali.

Tale indice esprime il grado di patrimonializzazione dell'impresa, vale a dire l'attitudine dell'impresa a ricorrere a capitale di debito invece di finanziare l'attività con mezzi propri.

Alti valori dell'indice denotano una situazione di grande indebitamento con conseguente pregiudizio nei confronti della solidità dell'azienda.

Evidenze empiriche hanno mostrato una correlazione diretta e positiva tra l'aumento di questo indice e la probabilità di default, per cui esso può essere utilizzato *ex post*, in sede fallimentare, per valutare il momento in cui si sono manifestati i primi segnali di difficoltà.

In questo senso, il Curatore che valuti un continuo incremento di questo indice negli anni immediatamente precedenti il fallimento, può verificare se tale incremento dipenda da una riduzione dei mezzi propri (vale a dire delle riserve e del capitale erosi dalle perdite d'esercizio) o dall'incremento dei mezzi di terzi. In tale ultima ipotesi è opportuno indagare se, addirittura, le banche abbiano proceduto ad erogare ulteriori finanziamenti in una situazione già critica, di concerto con l'organo amministrativo. In realtà, la responsabilità degli istituti di credito, seppur più manifesta nel secondo caso, è ravvisabile anche nel primo in quanto il finanziamento deve sempre essere supportato da adeguata patrimonializzazione.

Un coefficiente pari a zero o < 3 viene considerato in genere rappresentativo di equilibrio, più tale valore aumenta più lo squilibrio si rende evidente. In presenza di buona redditività aziendale, possibilmente duratura, si può tollerare un indice leggermente > 3 (per effetto della leva finanziaria di cui si dirà più avanti).

- *patrimonio netto + debiti medio-lungo termine / capitale fisso*

Questo indice evidenzia la copertura degli investimenti a lenta rotazione con fonti di finanziamento a medio-lungo termine. L'equilibrio patrimoniale è espresso da valori > 1 ed è chiaramente preferibile la prevalenza dei mezzi propri rispetto all'indebitamento esterno. Un coefficiente < 1 indica un utilizzo improprio delle fonti di finanziamento, in particolare indica che l'impresa sta finanziando investimenti fissi con debiti a breve termine che, tra l'altro, sono tipicamente più onerosi. La responsabilità degli amministratori

può essere ravvisata in una gestione finanziaria non oculata che ha comportato il sostenimento di maggiori oneri finanziari.

- Debiti finanziari / Reddito operativo

Esprime la capacità di ripagare il capitale preso a prestito con la gestione caratteristica. Se tale indice assume un valore superiore a 5 significa che la società versa in una situazione critica⁷. E' di tutta evidenza che un valore particolarmente elevato di questo indicatore manifesta un altissimo grado di indebitamento della società, che non è in grado di far fronte al rientro dei capitali prestati da terzi con il risultato della gestione tipica.

Nell'analisi del grado di indebitamento non si può prescindere dalla valutazione del grado di liquidità dell'impresa, anche al fine di valutare se l'imprenditore abbia operato correttamente nella scelta del tipo di finanziamento a cui accedere (di breve termine o medio- lungo termine).

A riguardo si può far ricorso ai seguenti indicatori:

- Attivo corrente / passivo corrente

Tale indicatore di liquidità secondaria che esprime la dimensione di crediti e disponibilità liquide di breve rispetto ai debiti di breve termine verso fornitori ed istituzioni finanziarie, misura il grado di equilibrio tra impieghi e fonti di breve termine. Se assume un valore pari ad 1 rappresenta la capacità dell'impresa di soddisfare i creditori a breve termine senza intaccare l'attivo immobilizzato; un coefficiente inferiore ad 1 segnala una situazione di tendenziale illiquidità.

- Margine di tesoreria

Il margine di tesoreria è uno dei margini di struttura usati per esaminare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, esso è dato dalla differenza tra liquidità immediate e differite, da una parte, e passività correnti, dall'altra.

Margine di tesoreria = Liquidità immediate + Liquidità differite – Passività correnti

Tale margine indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti. Esso vuole segnalare la capacità dell'impresa

⁷ Cfr. Commento al Documento di ricerca n. 180, Assirevi

di far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.

Dalle formule appena viste è evidente la relazione esistente tra l'indice di liquidità secondaria e il margine di tesoreria.

Si tratta di due modi diversi attraverso i quali analizzare la liquidità dell'impresa e valutare la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte in modo rapido ed economico.

- Flusso di cassa totale

Tramite il rendiconto finanziario è possibile individuare il flusso di cassa generato dalla società o, nell'alternativa di flusso negativo, il fabbisogno finanziario di cui la stessa necessita.

La società che non sia in grado di produrre un flusso di cassa positivo e che, in questa situazione, ricorra all'indebitamento in misura consistente, non ha una struttura finanziaria solida.

Se il Curatore si trova di fronte a bilanci d'esercizio chiusi con risultati positivi negli anni immediatamente precedenti al fallimento, dovrebbe constatare una riduzione del grado di indebitamento (se non altro per l'aumento dei mezzi propri) ed un flusso di cassa crescente; se così non è, cioè se l'utile non si è trasformato in disponibilità liquide, occorre verificare con attenzione la rilevazione dei ricavi di periodo (emissione di fatture per operazioni inesistenti, vendite a soggetti insolventi o vendite sottocosto⁸).

E' evidente la correlazione che esiste tra gli indicatori sopra esposti. Va da sé, ad esempio, che, anche a fronte di un elevato indebitamento, se il flusso di cassa generato dalla società è positivo e consente di rimborsare il debito contratto, non si dovrebbe manifestare alcuna problematica.

A riguardo è nota la relazione secondo cui, a fronte di una redditività positiva del capitale investito, che sia maggiore rispetto all'onerosità esplicita del finanziamento, un elevato rapporto di indebitamento (Mezzi di Terzi/Mezzi Propri) produce un effetto moltiplicativo, cd. "leva finanziaria", sulla redditività dei mezzi propri⁹.

⁸ la causa delle vendite sottocosto è molto spesso la carenza di un sistema di contabilità industriale che consenta di individuare il corretto *mark-up* da applicare al prodotto venduto.

⁹ se Risultato Operativo (RO) / Capitale Investito (CI) > Oneri finanziari (OF) / Mezzi di terzi (MT) e MT / MP > 1 allora il rapporto di indebitamento ha effetti moltiplicativi sulla redditività dei mezzi propri.

Se ciò non avviene, per cui, nonostante il flusso di cassa aziendale sia negativo, il rapporto di indebitamento rimane costante o addirittura aumenta, il Curatore dovrà verificare la diligenza utilizzata dagli amministratori nel contrarre tale indebitamento.

È opportuno, inoltre, analizzare i verbali del consiglio di amministrazione e collegio sindacale, ove esistente, per ricostruire l'operato di amministratori e sindaci in una situazione in cui venivano meno i presupposti della continuità aziendale.

4.4) Voci sensibili del Conto Economico comparato

4.4.1) Costi vari per servizi

In relazione a tali costi, il Curatore deve esaminare quelle voci di costo per servizi che possono celare costi fittizi con l'intento specifico di creare fondi neri.

I costi da tenere monitorati, nei vari anni in questione, sono: pubblicità, sponsorizzazioni, consulenze, provvigioni, rappresentanza, viaggi e soggiorni.

Pertanto in presenza d'importi rilevanti, il Curatore deve, in prima istanza, esaminare il contratto sottostante e, successivamente, il documento della contabilità e della banca comprovante l'uscita finanziaria con l'esatta individuazione del beneficiario effettivo.

Va altresì verificato se le spese sostenute fossero funzionali all'attività svolta, o compatibili con la situazione dell'impresa.

Anche per questa categoria di costi valgono le considerazioni fatte in precedenza, riguardanti i rapporti con "parti correlate".

4.4.2) Compensi agli amministratori

Controllare l'esistenza di una delibera assembleare anche in relazione all'entità dei compensi effettivamente percepiti. Se i compensi sono percepiti quando già la società versava in stato d'insolvenza se non addirittura in prossimità del fallimento, darne puntuale evidenza al fine di eventuali condotte penalmente rilevanti¹⁰.

Trattandosi di oneri da corrispondere a soggetti non garantiti da privilegio, andrà verificato se nei pagamenti agli amministratori sia stata lesa la *par condicio creditorum*.

4.4.3) Costi per locazioni, *royalties*

¹⁰ riguardo ai compensi corrisposti agli amministratori in assenza di delibere che li determinassero e autorizzassero la giurisprudenza ha, comunque, considerato la congruità dei compensi in rapporto all'attività concretamente svolta, al fine di distinguere i pagamenti leciti o meno (Cass. Pen. sez. V, 17 aprile 2003 n. 22866, Cass. Pen. 2004 2141)

Sovente si tratta di costi di ammontare rilevante. In tale caso esaminare il contratto sottostante con specifico riferimento all'individuazione della controparte (spesso trattasi di parte correlata) e all'ammontare dei canoni al fine di una quantificazione congrua.

4.4.4) Costi per stipendi

Se tra i dipendenti in forza all'imprenditore vi sono parti correlate, quantificarne la congruità e verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente.

4.4.5) Costi vari residuali

Controllare se nel Conto Economico figurano voci di costo residuali (costi materiali vari, costi acquisti vari, costi per servizi vari). Sovente tali voci registrano acquisti di beni/servizi che non avevano alcuna pertinenza con l'attività della società, o addirittura si riferiscono a spese personali dell'imprenditore.

4.4.6) Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni

Controllare che nei vari anni in analisi la società abbia applicato in modo adeguato gli ammortamenti alle immobilizzazioni immateriali e materiali ed abbia proceduto alle svalutazioni nei casi in cui occorreva effettuarle.

Per ogni anno il costo delle immobilizzazioni (stanziato in Stato Patrimoniale) deve essere stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (cosiddetta vita utile), quindi mediante uno stanziamento in ciascun esercizio basato sulla durata economica prevista (periodo in cui si prevede che il cespite sia ancora di utilità per l'impresa). Il Curatore quindi deve controllare che l'ammortamento sia stato eseguito in ciascun esercizio con metodo sistematico e razionale e soprattutto in modo indipendente dai risultati conseguiti nell'esercizio stesso. Nel caso di modifica dei criteri di ammortamento, verificare se tale variazione trovi adeguata giustificazione nella nota integrativa.

Il Curatore deve anche accertarsi che il valore delle immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento ecceda il valore recuperabile tramite l'uso; in caso ciò non si verifichi significa che le immobilizzazioni hanno subito una perdita durevole di valore e pertanto occorre, negli anni in questione, procedere ad una svalutazione pari alla differenza tra il valore netto contabile e il valore recuperabile tramite l'uso.

4.4.7) Interessi passivi e penalità

Il Curatore deve accertarsi se a fronte di debiti scaduti (tributari, previdenziali e altri già esecutivi), la società negli anni in questione abbia correttamente imputato nei vari esercizi gli interessi passivi, le penalità oltre a eventuali spese legali.

Nel caso l'impresa abbia stipulato contratti preliminari per l'acquisto di beni, versano una caparra e, successivamente, abbia rinunciato a perfezionare il contratto, perdendo quanto anticipatamente versato, dovrà essere valutata la compatibilità e la sostenibilità finanziaria dell'operazione -al momento della stipula dell'atto- con le condizioni dell'impresa e l'oggetto sociale, nonché l'eventuale conflitto di interesse se avvenuta con parti correlate. Andranno per questo verificati i rapporti che intercorrevano tra le parti.

4.4.8) Minusvalenze/sopravvenienze passive

Il Curatore deve accertarsi se la società a fronte di eventuali alienazioni di immobilizzazioni ovvero a fronte del conseguimento di perdite rilevanti per eventi straordinari, abbia imputato a conto economico, secondo il corretto criterio della competenza, rispettivamente le minusvalenze e le sopravvenienze passive conseguite.

4.4.9) Indicatori più significativi

Dal punto di vista dell'economicità della gestione, il primo indicatore di performance cui tutti fanno riferimento è il valore assoluto del risultato netto d'esercizio. A riguardo è significativo il valore del rapporto tra reddito operativo e fatturato, soprattutto se si compara il dato aziendale con la media ponderata del settore. Tale elemento se assume valori negativi che perdurano nel tempo, rappresenta un segnale di debolezza strutturale del settore che potrebbe in parte giustificare la crisi d'impresa, in altri termini evidenzia che anche all'interno del settore la dispersione della redditività è notevole.

Inoltre, attraverso la riclassificazione del conto economico a valore aggiunto si riesce ad individuare una grandezza espressiva della redditività dell'impresa, vale a dire il margine operativo lordo:

VALORE DELLA PRODUZIONE

– COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

VALORE AGGIUNTO

– COSTO DEL LAVORO

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

– AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

– ACCANTONAMENTI

REDDITO OPERATIVO DI GESTIONE CARATTERISTICA (EBIT)

L'andamento del M.O.L. (Margine Operativo Lordo) o EBITDA¹¹ degli ultimi esercizi indica con chiarezza se l'impresa disponeva della capacità di creare ricchezza tramite la gestione operativa e consente di depurare il risultato aziendale da eventuali manovre o operazioni straordinarie di natura economica, finanziaria o societaria, realizzate per celare il risultato negativo del periodo.

Inoltre dalla valutazione del rapporto esistente tra reddito operativo (EBIT) ed oneri finanziari si perviene alla misurazione del grado di copertura delle spese per oneri finanziari, vale a dire la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di terzi ed il capitale proprio. Se assume un valore maggiore di 1 la redditività aziendale è sufficiente a remunerare entrambe le fonti di finanziamento; se è pari ad 1 o addirittura inferiore indica che la redditività aziendale nel primo caso è sufficiente solo a remunerare il capitale di terzi ma insufficiente a remunerare il capitale proprio degli investitori, nel secondo caso è insufficiente a remunerare, oltre al capitale proprio, anche il capitale di terzi, totalmente o parzialmente, e ciò rappresenta un grave segnale di allerta. Ovviamente in tale ultima ipotesi gli amministratori non avrebbero dovuto contrarre ulteriori finanziamenti da terzi o avrebbero addirittura dovuto cessare l'attività.

Un ulteriore elemento da valutare è la variabilità dei margini operativi storicamente accertati nei confronti dell'azienda osservata; una forte variabilità è espressione di instabilità economica che se perdura nel tempo può portare ad una crisi irreversibile.

Al perdurare di una marginalità negativa e di un *cash flow* negativo, a fronte di un indebitamento significativo o crescente, il Curatore dovrebbe porsi la domanda di come sia possibile che le banche abbiano continuato a finanziare l'impresa.

¹¹ *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*

CAPITOLO V

Esame della Situazione Patrimoniale e Economica alla data di fallimento

Nel precedente Capitolo IV, si è presa in esame la comparazione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa fallita al fine d'individuare le cause del dissesto, con la individuazione del momento (periodo) in cui si essi è effettivamente realizzato, nonché l'individuazione di eventuali responsabilità civili e penali dell'organo amministrativo o di terzi che hanno intenzionalmente dissimulato lo stato di crisi.

Il presente capitolo, invece, è dedicato all'esame della situazione patrimoniale della società fallita alla data del fallimento, al fine dell'individuazione della reale consistenza di tutti i beni che dovranno essere realizzati con la liquidazione e dei debiti che dovranno poi rappresentare la reale situazione del passivo fallimentare che si andrà a definire nel procedimento di cui al capo V della Legge Fallimentare.

Il Curatore dovrà al contempo analizzare anche l'andamento economico dell'impresa nel periodo che intercorre dall'ultimo bilancio considerato e il momento del fallimento, in particolare le voci di costo più sensibili e significative.

L'esame patrimoniale ed economico al momento del fallimento è svolto anche al fine dell'individuazione di responsabilità civili e penali dell'organo amministrativo e di terzi, in modo da coprire tutto il periodo oggetto di analisi del Curatore (gli ultimi 5 anni, fino alla data del fallimento).

Il Curatore ha il compito di verificare la correttezza formale delle scritture contabili e la correttezza sostanziale della contabilità, non solo con riferimento ai bilanci degli ultimi 5 anni, ma anche in relazione alla situazione patrimoniale ed economica contabile esistente alla data del fallimento.

Si tratta di un vero e proprio processo di revisione che, con riferimento alla data del fallimento, riguarda tutte le voci patrimoniali. Ne deriva che il curatore dovrà redigere una situazione patrimoniale ed economica così come risultante dalla propria attività di revisione, che confronterà con la situazione contabile dell'impresa fallita.

L'acquisizione delle scritture contabili consente al Curatore di mettere in pratica tutte le attività di accertamento necessarie non solo a comprendere le ragioni del dissesto, ma anche a intraprendere tutte le opportune azioni volte a tutela del patrimonio in favore dei creditori.

Il processo di revisione da operare sui dati contabili alla data del fallimento, sarà facilitato in quanto preceduto dall'esame dei bilanci degli ultimi 5 esercizi. Infatti, l'andamento anomalo o gli scostamenti ingiustificati, rilevati nel processo di confronto delle poste contabili, fornirà la base conoscitiva necessaria a rilevare le incongruenze fra i valori esposti negli anni che hanno preceduto il fallimento, rispetto alla situazione constatata dal curatore.

Tra tutte le voci dello Stato Patrimoniale che devono essere revisionate dal Curatore, alcune sono maggiormente soggette a presentare criticità ed è pertanto necessario che il Curatore su di esse ponga particolare attenzione.

5.1) Voci sensibili dello Stato Patrimoniale

5.1.1) Cassa

L'indagine di tale posta è ovvia. Il Curatore dovrà, quindi, dapprima constatare che l'ammontare indicato nella situazione contabile coincida con l'effettivo denaro rinvenuto. In caso di discordanza il Curatore dovrà sentire in merito l'imprenditore, relazionando pertanto su eventuali ammanchi rilevati.

E' opportuno precisare che soprattutto nei periodi di crisi che precedono l'accesso a procedure concorsuali di aziende non correttamente gestite e amministrate, tale partitario viene spesso impropriamente utilizzato quale "conto di transito" a cui affluiscono movimentazioni che non trovano accoglimento in altre voci di bilancio.

La revoca degli affidamenti e la possibilità per gli istituti di credito di trattenere i residui pagamenti attesi dai clienti per ridurre la propria esposizione, può indurre l'impresa a operare "per cassa", ad esempio utilizzando i pagamenti ricevuti con assegni, cambiali ecc. per soddisfare direttamente i fornitori. E' pertanto possibile che nel conto "cassa", piuttosto che denaro contante, siano registrati scambi di titoli di credito privi di data o postdatati ricevuti dai clienti. Tali modalità di regolazione dei pagamenti fatti o ricevuti non consente un attento monitoraggio, come accade per i pagamenti addebitati o accreditati nei conti bancari.

E' purtroppo frequente, in particolare nelle imprese di piccole o medie dimensioni, che l'imprenditore occulti o ometta annotazioni di valore, lasciando aperte posizioni di credito e debito in realtà già definite, rendendo difficile la corretta ricostruzione del movimento degli affari e recando pregiudizio ai creditori.

Il Curatore deve pertanto accertare la corretta e completa registrazione delle operazioni.

5.1.2) Banche

La voce in commento dovrà essere analizzata per singola banca, così come dovrebbe essere esposta in bilancio. In linea di massima la posizione contabile di ogni istituto dovrebbe presentare il medesimo saldo riportato negli estratti conto. La mancata riconciliazione fra l'uno e l'altro documento dimostra l'omessa contabilizzazione di operazioni che potrebbero essere significative sia ai fini della corretta tenuta delle scritture contabili, sia ai fini di eventuali responsabilità civili e penali.

Archivio Rapporti Finanziari

Il Curatore, in forza dell'autorizzazione concessa dal Collegio al momento della dichiarazione di fallimento o, in assenza di autorizzazione previa, avanzando apposita istanza al Tribunale, dovrà fare accesso mediante collegamento telematico, secondo quanto disposto dagli artt. 492^{bis} c.p.c. e 155^{quinquies} co. I disp. att. c.p.c., ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la ricostruzione dell'attivo e del passivo.

Centrale Rischi Interbancaria

Al fine di un'esatta e puntuale ricostruzione dell'intera esposizione verso le banche è opportuno che il Curatore richieda alla Banca d'Italia la Centrale Rischi Interbancaria.

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. E' uno strumento estremamente utile per il Curatore al fine di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori.

Specificatamente, sono registrati nella Centrale Rischi:

- crediti di cassa: distinti tra rischi autoliquidanti, cioè con fonte di rimborso predeterminata, rischi a scadenza (tra i quali si rilevano i mutui), rischi a revoca tra i quali si trovano anche gli insoluti dell'autoliquidante, finanziamenti a procedure concorsuali, cioè assistiti da cause di prelazione concessi a organi di procedura concorsuale, sofferenze;
- crediti di firma: cioè impegni di garanzia rilasciati dalla banca a favore di terzi nell'interesse di clienti della banca;
- garanzie ricevute, cioè le garanzie reali o personali rilasciate agli intermediari segnalanti;

- derivati finanziari; vi rientrano i contratti *over the counter* (detti comunemente OTC), quindi non quotati e non standardizzati e rappresentano il c.d. “*fair value*” positivo dell'operazione o il credito vantato dall'intermediario verso la controparte.

Il Curatore si avvarrà di tale strumento, confrontandolo con le analisi di bilancio già effettuate e con le situazioni “reali”, a seguito delle opportune rettifiche, per stabilire se possano essersi verificati casi di ricorso abusivo al credito (218 e 225 l.f.),.

Il confronto consente altresì di verificare il caso di erogazione abusiva del credito, ovvero quei comportamenti messi in atto dal finanziatore, in concorso con il fallito, al fine di mantenere artificiosamente in vita un'impresa insolvente, erogando finanziamenti e determinando nei terzi un'errata percezione della realtà finanziaria ed economica dell'impresa finanziata. Oppure di evidenziare -in presenza di segnali di dissesto conosciuti dal finanziatore (e dall'imprenditore), ma celati agli altri creditori- il consolidamento di finanziamenti chirografari, compensati dall'erogazione di finanziamenti garantiti da ipoteca.

Il Curatore ha il compito di verificare se gli amministratori, pur essendo o dovendo essere consapevoli della situazione di crisi irreversibile della società, anziché richiederne il fallimento, abbiano continuato a tenerla in vita artificiosamente, aggravandone il dissesto.

Una segnalazione di sofferenza alla Centrale rischi, antecedente al finanziamento, potrà prova determinante per stabilire l'eventuale illecito.

Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI)

Diversamente, la Centrale d'Allarme è l'archivio informatizzato gestito dalla Banca d'Italia nel quale sono censiti gli usi scorretti di assegni e carte di pagamento. In essa vengono segnalati i soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista; l'iscrizione comporta per il segnalato la revoca della facoltà di emettere nuovi assegni su tutto il sistema bancario.

Cassetto Fiscale

Il Curatore può ottenere dall'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio del c.d. "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali.

5.1.3) Clienti e Fornitori

L'analisi del mastro clienti consente al Curatore di adottare tutti quei provvedimenti volti al recupero di somme che andranno a beneficio della massa creditori. E' importante per questa voce richiedere, eventualmente, le visure camerali dei debitori in modo da accertare la loro effettiva esistenza e, nel caso, a quando risalga l'avvio di una procedura concorsuale o la cancellazione dal Reg. Imprese.

L'analisi della posizione dei fornitori permette al Curatore d'individuare e indirizzare loro (oltre che agli altri creditori) le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 92 l.f., nonché di accertare la corrispondenza tra il debito risultante in contabilità rispetto alle richieste pervenute in sede di formazione del passivo fallimentare.

5.1.4) Crediti verso Soci

Il Curatore deve valutare in modo approfondito questa voce di bilancio al fine di individuare possibili operazioni di distrazione del patrimonio sociale. Il Curatore deve accertare che tale posta non sia stata utilizzata come contropartita contabile della banca o cassa per fare uscire illegittimamente denaro dalle casse sociali. Nelle società di persone è frequente il prelevamento soci e pertanto il Curatore dovrà prestare particolare attenzione al fine di evitare che prelevamenti legittimi –con le limitazioni e precisazioni di cui al Capitolo IV che qui s'intendono integralmente richiamate– possano configurare atti di distrazione.

5.1.5) Rimanenze di magazzino

La voce rimanenze di magazzino deve essere accertata e valutata con attenzione da parte del Curatore avvalendosi, eventualmente, anche di un esperto.

In primo luogo, è necessario l'accertamento dell'esistenza fisica del magazzino.

Occorrerà poi stabilire se l'impresa avesse l'obbligo di tenere le scritture contabili di movimentazione del magazzino per avviare un approfondito confronto tra i dati contabili e quelli rilevati dal curatore.

In ogni caso, qualunque imprenditore, ancorché non obbligato alle scritture di cui sopra, deve avere una distinta scritta e valorizzata dei beni/servizi in rimanenza alla data di riferimento. E' evidente che la presenza di scritture di carico/scarico magazzino facilita il compito ricostruttivo del Curatore. Occorrerà, quindi, verificare che le quantità risultanti dall'imprenditore corrispondano alle giacenze esistenti alla data del fallimento, sia che tali quantità risultino da un inventario fisico sia che esse vengano desunte da un inventario contabile.

Successivamente, il Curatore deve verificare il titolo di proprietà o di possesso delle giacenze di magazzino, nonché la correttezza del relativo trattamento contabile. Risulterà, comunque, utile (doveroso) avvalersi della valutazione di un esperto che ne attribuisca un valore su basi oggettive.

Come è ben noto, per sua natura, il valore delle giacenze di magazzino iscritto in contabilità e in bilancio è legato essenzialmente alla valutazione effettuata dall'organo amministrativo. Proprio per questa sua intrinseca connotazione di dato non prettamente "oggettivo", tale posta può essere facilmente "modellata" al servizio delle politiche di bilancio perseguite dagli amministratori e prestarsi, ad esempio, all'occultamento di un'eventuale dissesto patrimoniale. Valgono sul punto tutte le considerazioni già svolte nel Capitolo IV dedicato alle rimanenze di magazzino.

La mancata corrispondenza, in termini di valore o di quantità, fra le merci rinvenute e valorizzate in sede di inventario dal Curatore ed i valori indicati in bilancio, non è di per sé sufficiente per ipotizzare una condotta scorretta dell'imprenditore fallito, a meno che non si tratti di differenze macroscopiche.

E' doveroso tener conto, secondo la tipologia dei beni che costituiscono il magazzino, della possibilità di registrare cali strutturali, deperimenti, perdite e ammanchi/furti, non necessariamente denunciati (ad esempio in supermercati o centri di vendita). La valutazione dovrà pertanto considerare le peculiari dinamiche del settore d'attività dell'impresa fallita per escludere trattarsi di atti di distrazione o di non adeguati criteri di valutazione delle rimanenze.

E' il caso delle imprese operanti nel settore immobiliare, che considerato tra le rimanenze (quali beni-merce) gli immobili di proprietà, completati o in corso di costruzione. Può accadere, in particolare nell'attuale momento di crisi strutturale del settore, che il valore attribuito alle rimanenze, che considera oltre a quello di acquisizione anche tutti i costi successivamente sostenuti per il miglioramento, ristrutturazione e costruzione degli immobili, sia superiore a quello ragionevolmente ricavabile da una vendita, in special modo se essa dovesse avvenire all'incanto o, comunque, in un ottica di puro realizzo.

5.1.6) Immobilizzazioni immateriali e materiali

Fondamentale importanza riveste il registro dei cespiti ammortizzabili.

L'acquisizione di tale registro dell'impresa fallita, consente al Curatore di ricostruire le movimentazioni intervenute nei beni da acquisire alla massa.

Tali beni oltre che dal registro cespiti ammortizzabili devono figurare anche nel libro inventari dell'impresa fallita che, se non sono stati oggetto di vendita, dovrebbero essere rinvenuti in sede di inventario.

In caso di mancato rinvenimento fisico dei cespiti risultanti dai documenti contabili, il Curatore dovrà interpellare l'imprenditore, relazionando pertanto su eventuali ammanchi rilevati e segnalando quelli non giustificati.

5.1.7) Fondi per rischi ed oneri

L'area di revisione dei fondi per rischi e oneri riguarda operazioni che non generano direttamente registrazioni contabili nei conti specifici, in quanto esse sono riferite a fatti gestionali che non sono ancora accaduti. E' importante per il Curatore valutare, ai fini di una migliore gestione dell'intera procedura, che questi accantonamenti fossero destinati a coprire perdite o debiti che alla data del fallimento siano di esistenza almeno probabile, di natura determinata e con ammontare o data indeterminati.

Andranno evidenziate eventuali omessi o insufficienti accantonamenti per rischi o eventi già stimabili o, addirittura, accaduti. Il mancato tempestivo accantonamento produce un ritardo nella contabilizzazione delle perdite, rispetto al momento in cui l'impresa aveva notizia del rischio a cui è seguito l'evento negativo.

5.2) Altre informazioni desumibili dal fascicolo di bilancio.

Nei bilanci antecedenti all'esercizio 2016 erano indicati i conti d'ordine, che erano attivati ogni qual volta si dovevano evidenziare a bilancio accadimenti gestionali che pur non influenzando sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, potevano tuttavia produrre effetti anche significativi in un tempo successivo.

Il Curatore deve analizzare la nota integrativa, in quanto da essa (nelle società non ammesse al bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435^{bis} c.c.) devono emergere gli impegni indicati in calce allo stato patrimoniale e le informazioni sulla composizione e sulla natura dei conti d'ordine.

E' ragionevole che il Curatore si curi di valutare che non siano stati adottati valori simbolici per l'iscrizione dei conti d'ordine a bilancio e che, pertanto, gli impegni non quantificabili siano stati menzionati e adeguatamente commentati nella nota integrativa stessa.

Esistono tre categorie di conti d'ordine e si trovano tutti menzionati in calce allo stato patrimoniale (e in nota integrativa con la precisazione di cui sopra).

Rischi assunti dall'impresa

Sono garanzie prestate direttamente o indirettamente da parte dell'impresa e si distinguono tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. Nel caso di fidejussione prestata dall'impresa con altri garanti, nei conti d'ordine deve essere riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa sarà segnalato l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Nello specifico il Curatore dovrà controllare in calce allo stato patrimoniale che risultino le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli o altre tipologie di garanzie prestate a favore di terzi (art. 2424 c.c.).

Nel caso in cui vi siano numerosi voci di conti d'ordine, è possibile trovare una specifica tabella in nota integrativa che metta a fuoco la suddivisione delle garanzie in relazione alle diverse categorie di imprese. Diversamente, in calce allo stato patrimoniale sarà riportato solamente il totale delle predette garanzie.

Sul punto potrebbe essere opportuno una disamina delle motivazioni economiche sottese al rilascio di garanzie in favore di terzi evidenziando, nel caso, la conformità delle stesse rispetto all'oggetto sociale perseguito, la corretta valutazione dei rischi in ordine al soggetto garantito ecc.

Impegni assunti dall'impresa

Essi sono contratti sinallagmatici (che non producono effetti reali), i quali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti, non influiscono né sulla composizione del patrimonio, né sull'entità del risultato economico. I predetti conti d'ordine, pur ricollegandosi a concreti rapporti obbligatori intercorrenti tra l'imprenditore e terzi, sono comunque iscritti in calce allo stato patrimoniale.

Essi sono iscritti al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione che attesta l'impegno assunto. Il Curatore si curerà di controllare i predetti documenti e, qualora l'impegno assunto dovesse essere assunto non in termini monetari bensì in funzione di unità fisiche (es. quintali di merce), dovrà stabilire se il valore normale di quelle merci sia stato stimato correttamente.

Beni di terzi presso l'impresa e beni dell'impresa presso terzi

Trattasi di beni di terzi che si trovano temporaneamente presso l'impresa e beni dell'impresa che si trovano temporaneamente presso terzi a titolo di deposito, pegno, cauzione o comodato. Non influiscono sul patrimonio perché privi di alcun effetto traslativo, ma comportano comunque una custodia e connessi oneri. Essi sono stimati a valore normale.

Il Curatore dovrà pertanto esaminare la documentazione sottostante al fine di verificarne la regolarità in funzione di future e probabili domande di rivendica e in funzione dell'inventario che dovrà essere redatto.

Il mancato rinvenimento dei beni di terzi comporta per l'impresa fallita l'obbligo di restituzione o di risarcimento del proprietario.

Con l'abolizione dei conti d'ordine le suddette informazioni dovrebbero essere presenti nella Nota Integrativa, per cui per i bilanci dall'esercizio 2016, sarà necessario dare evidenza delle citate informazioni rinvenibili dal fascicolo di bilancio.

Beni in leasing

I beni oggetto di locazione finanziaria trovano normalmente evidenza in apposita sezione della nota integrativa.

Con riferimento a tali "cespiti" sarà doveroso riscontrare:

- l'effettiva presenza degli stessi (una loro mancanza – soprattutto nell'ipotesi di c.d. leasing "traslativo" - potrebbe configurare un'ipotesi di distrazione ex art. 216 l.f. del plusvalore che ne sarebbe derivato dall'esercizio di un eventuale riscatto ex art. 72 quater l.f.);
- l'inerenza del bene in leasing rispetto all'oggetto sociale (non è infrequente, infatti, che l'imprenditore possa concludere contratti di leasing in ordine a beni di utilizzo strettamente personale);
- l'eventuale avvenuta cessione, in prossimità del fallimento, dei contratti di leasing in oggetto a parti in qualche modo correlate. In tali casi sarà opportuno evidenziare la congruità del prezzo pattuito, l'effettivo pagamento dello stesso o comunque la sussistenza di idonee garanzie sottese all'operazione

5.3) Voci critiche del Conto Economico alla data del fallimento

Tutte le considerazioni e conclusioni svolte nel capitolo quattro in relazione alle *Voci sensibili del Conto Economico comparato 4.4.)*, valgono anche per le stesse voci presenti alla data della sentenza di fallimento.

CAPITOLO VI

Riclassificazione del Passivo

Alla data di dichiarazione di fallimento, il Curatore, in base alle scritture contabili e ad altre notizie che riesce a raccogliere, deve compilare due elenchi, da depositare in cancelleria (art. 89 comma 1 l.f.):

- elenco dei creditori, con l'indicazione dei loro crediti e dei loro diritti di prelazione;
- elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, ovvero dei soggetti titolati a esperire domande di restituzione, rivendicazione e separazione.

Tale attività, propedeutica alla delicata e complessa attività di accertamento del passivo, è molto importante, tant'è che il Curatore non può delegarla ad altri soggetti, ma deve svolgerla direttamente in quanto espressamente disposto dall'art. 32 l.f..

Riclassificare il passivo alla data del fallimento significa dapprima valutare e verificare i debiti per mezzo delle scritture contabili. In un secondo momento e, in seguito, controllare se i creditori istanti coincidono, per identità e importo richiesto, con quelli inizialmente individuati.

Quindi il Curatore dovrà indicare (o allegare) alla propria relazione ex art. 33 l.f. l'uno e l'altro elenco.

Il primo basato sulla situazione patrimoniale alla data del fallimento (da inserire nella prima relazione ex art. 33 l.f. da presentare entro i primi 60 giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, o nel questionario preliminare), il secondo basato sulle domande di ammissione al passivo (tempestive e tardive) una volta completata la fase di accertamento del passivo di cui al capitolo V della Legge Fallimentare.

E' purtroppo ricorrente il caso del curatore che, a causa del carico di lavoro iniziale e delle difficoltà nel reperire le scritture e le notizie, omette di predisporre questi elenchi, ritardando la redazione al momento che precede l'inizio delle operazioni di verifica del passivo, limitandosi poi a inserire solo i dati di quelli che hanno depositato istanza di insinuazione al passivo.

La mancata evidenziazione delle difformità tra i debiti risultanti dalla contabilità, rispetto a quelli ammessi, che può derivare dall'inerzia del creditore (scoraggiato dall'assenza di attivo, o dalla sproporzione tra i costi legati alla richiesta di ammissione rispetto alle prospettive di rimborso), o dalla insussistenza delle ragioni di credito, o -più spesso- dalla

inattendibilità dei dati contabili, non consente agli organi giurisdizionali di valutare correttamente il danno causato alla massa dei creditori e potrebbe indebitamente avvantaggiare le condotte scorrette dell'organo amministrativo della fallita (la tenuta caotica della contabilità sovente complica l'attività di ricostruzione del curatore, ma anche queste condotte illecite devono trovare adeguata sanzione, commisurata all'ammontare del passivo accertato, oltre a quello formalmente ammesso).

6.1) Riclassificazione del passivo sulla base della situazione patrimoniale alla data del fallimento

Come precedentemente esposto nel capitolo V, appena compiuta la verifica sulla correttezza formale e sostanziale della contabilità, il Curatore deve avviare il processo di revisione di tutte le poste patrimoniali al fine di giungere ad una corretta evidenziazione della situazione patrimoniale da cui ricavare la situazione deficitaria dell'impresa alla data del fallimento.

Sulla base di tale situazione patrimoniale rettificata dal Curatore, lo stesso procederà ad effettuare una prima riclassificazione del passivo, raggruppando tutti i creditori presenti secondo un criterio di natura del credito stesso per giungere ad una riclassificazione del seguente tenore (specificando, ovviamente, l'importo del credito):

- Fornitori imprenditori
- Fornitori professionisti
- Banche, con evidenziazione (se già in possesso del Curatore):
 - Banche a breve (c/c, anticipi fatture/contratti, s.b.f) garantite da terzi
 - Banche a breve (c/c, anticipi fatture/contratti, s.b.f) non garantite da terzi
 - Banche a breve (c/c, anticipi fatture/contratti, s.b.f) garantite da ipoteca su immobili di proprietà
 - Banche a medio/lungo termine garantite da terzi
 - Banche a medio/lungo termine non garantite da terzi
 - Banche a medio/lungo termine garantite da ipoteca su immobili di proprietà
- Dipendenti
- Erario con separata indicazione:
 - Ritenute dipendenti
 - Ritenute lavoratori autonomi

- II.DD. (Ires–Irpef e addizionali)
- IRAP
- IVA
- Istituti previdenziali con separata indicazione:
 - Ritenute previdenziali dipendenti
 - Ritenute previdenziali collaboratori
 - Inps a carico datore lavoro
 - Inail
- Altri creditori

Tale riclassificazione, con l'indicazione dell'importo dei debiti risultanti alla data della sentenza di fallimento, deve essere comparata con gli importi assunti dalle voci così riclassificate nei cinque anni precedenti, in modo di avere una visione temporale di formazione del passivo patrimoniale per categorie di creditori e ciò soprattutto al fine di una più chiara eventuale indagine penale.

Per tale comparazione il Curatore avrà già a disposizione i relativi dati contabili estraendoli dal lavoro dallo stesso svolto in sede di comparazione degli ultimi 5 bilanci di cui al precedente capitolo quattro.

6.2) Riclassificazione del passivo sulla base delle domande di ammissione al passivo

Per giungere a tale classificazione, come esposto in precedenza, la fase di accertamento del passivo deve essere conclusa.

Completata la fase dell'accertamento del passivo, il Curatore procederà a redigere una comparazione tra l'elenco iniziale ex art. 89 L.F. e l'esito dell'accertamento del passivo, con analisi dei maggiori scostamenti nelle varie tipologie di riclassificazione dei Creditori.

CAPITOLO VII

L'Impresa "criminale"

A conclusione del presente lavoro si ritiene opportuno dedicare un passaggio al fenomeno della c.d. "impresa criminale" ovvero a quel tipo di attività imprenditoriale, spesso inserite quale "anello" di una lunga catena di bancarotte seriali, dolosamente destinata al dissesto ed utilizzata in via meramente strumentale per finalità illecite.

Il presente paragrafo è finalizzato ad offrire, attraverso la rappresentazione in via esemplificativa degli schemi criminalisticamente più ricorrenti, una chiave alternativa di lettura dei fatti aziendali della società dichiarata fallita oggetto di disamina da parte del Curatore.

Il fenomeno in questione, astrattamente sussumibile sotto il profilo penalistico nelle fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l.f., riguarda di norma le società di capitali a bassa capitalizzazione (quali s.r.l., s.r.l.s. o società di tipo cooperativo) in ragione dell'evidente vantaggio strategico derivante dalla responsabilità limitata rispetto alle obbligazioni sociali e dalla natura "spersonalizzata" di tali soggetti.

Un primo schema statisticamente frequente è rappresentato da quelle società con "curriculum" imprenditoriale al di sopra di ogni sospetto che per le più svariate ragioni vengono acquisite, spesso per interposta persona, al fine di spendere a fini criminali il buon nome commerciale dell'impresa.

Il modus operandi segue di norma le seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle quote della società da parte di soggetti terzi (spesso prestanome);
- b) Effettuazione in un ristretto arco temporale di tempo di numerosi ordinativi di merce (spesso estranei all'oggetto sociale della società "veicolo") sfruttando il vantaggio competitivo del "buon nome" aziendale (dato dall'assenza di protesti, da bilanci pubblicati che attestano l'attività in essere e la solidità aziendale ecc.) ed effettuando minimi anticipi di pagamento al fine di garantirsi migliore credibilità;
- c) Acquisizione della merce ordinata (spesso destinata fisicamente a luoghi non identificabili nella sede legale o nelle sue unità locali), con pronto occultamento della stessa, al fine di indirizzarla a vendite in nero o a mercati comunque "paralleli";
- d) Inadempimento delle obbligazioni assunte con conseguente "abbandono alla deriva" della società veicolo.

In sede di procedura concorsuale potrebbe risultare pertanto opportuno valorizzare ed evidenziare la presenza dei seguenti “sintomi”:

- Concomitanza del dissesto rispetto all'avvenuto passaggio di quote societarie;
- Natura e periodo di insorgenza dei crediti oggetto di insinuazione al fine di verificare anche la congruità delle merci e/o servizi rispetto al “core business” storico della società;
- Anomalie in ordine al luogo di destinazione delle merci acquistate (alla luce dei DDT allegati alle istanze di insinuazione);
- Concomitanza dell'avvenuto passaggio di quote rispetto all'insorgenza di gravi irregolarità della tenuta documentale.

Altro importante filone del fenomeno in questione è rappresentato dalle società utilizzate come “bare fiscali”.

La fisiologica lentezza dell'Erario nel far valere le proprie pretese creditorie (imposte e contributi) offre ampi spazi di manovra per coloro che intendono attivare meccanismi di tipo frodatorio incentrati sul mancato pagamento delle imposte (il cui onere viene ribaltato sulle società veicolo destinate al fallimento) al fine fornire prodotti e servizi a prezzi assolutamente competitivi e, di fatto, anticoncorrenziali.

Lo schema noto delle frodi c.d. “carosello” è sicuramente l'esempio nella pratica più ricorrente.

Trattasi nella fattispecie di quel particolare meccanismo che, attraverso l'utilizzo di una o più società interposte cui, di fatto, ribaltare il debito IVA, (di norma scatole vuote in quanto non capitalizzate e prive di struttura e dipendenti), permette alla società “effettiva” di elidere il “costo” fiscale del prodotto commercializzato, beneficiando indebitamente delle detrazioni IVA relative alle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle “cartiere”, proponendolo al mercato a prezzi più appetibili.

Sistema siffatto, utilizzato in passato in particolar modo nell'ambito del mercato delle autovetture di importazione intracomunitaria, trova oggi diffusa applicazione in tutti quei settori caratterizzati da forte concorrenzialità distributiva (come ad esempio prodotti di elettronica, copertoni ecc.).

Sintomi tipici di tale tipologia di condotta – da valorizzare adeguatamente nella relazione 33 l.f. - possono essere ravvisati nei seguenti:

- “giovane età” della società fallita (anche se non è da escludere che anche per tale tipologia di frodi vengano replicati i medesimi meccanismi visti sopra in tema di acquisizione di società “al di sopra di ogni sospetto”);
- assenza di una effettiva struttura societaria (assenza di dipendenti, sottoscrizione del capitale minimo e versamento della percentuale minima richiesta, assenza di adeguata struttura e locali a fronte di una elevata astratta movimentazione di merce ecc.);
- assenza di contabilità;
- assenza di dichiarazioni fiscali;
- costante omesso versamento d'imposta od utilizzo sistematico di crediti a compensazione rivelatisi poi inesistenti.
- presenza di un numero esiguo di “clienti” finali (potenzialmente beneficiari del meccanismo “carosello” e conseguentemente possibili concorrenti della fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 L.F.).

Lo strumento della c.d. “bara fiscale/contributiva” può trovare spazio anche in altri ambiti imprenditoriali che si avvalgono di meccanismi contrattuali di subappalto o di somministrazione illecita di manodopera.

Si riportano qui di seguito a livello esemplificato, due casi di interesse:

CASO 2¹²

La società ALFA, attiva nel modo dell'edilizia, ottiene un appalto per la realizzazione di un importante complesso immobiliare.

A questo punto, al fine di garantirsi una marginalità più elevata (o, più frequentemente, per garantirsi una marginalità visto e considerato che l'appalto è stato ottenuto proprio in ragione della convenienza economica – ma astrattamente antieconomica per chi tale opera dovrebbe realizzare - del progetto proposto), la società appaltatrice decide di avvalersi di altra società (magari neocostituita e legalmente rappresentata da una “testa di legno”) per la realizzazione in subappalto delle medesima opera.

La società sub-appaltatrice, già preordinata al fallimento, fornisce le proprie prestazioni ad un prezzo sostanzialmente di “costo” (in quanto finalizzato alla mera tacitazione dei creditori normalmente più solerti quali i fornitori e i dipendenti) omettendo integralmente il versamento dei dovuti contributi previdenziali e delle ulteriori imposte.

¹² Esempio tratto da ORANO G., *Il mare con il cucchiaino*, Aracne Edizioni 2013, pag. 160.

La società appaltatrice riesce quindi a realizzare l'opera commissionata, ottenendo la sperata marginalità, beneficiando dell'opera anti-concorrenziale e anti-economica della subappaltatrice cui, di fatto, viene ribaltato dolosamente il debito previdenziale maturato con conseguente fallimento della stessa.

CASO 3

Filone di rilievo di sicura attualità è rappresentato dal fenomeno di interposizione illecita di manodopera per il tramite di società cooperative a responsabilità limitata.

Gli "attori" normalmente coinvolti nello schema sono di tre tipologie:

- A. a monte troviamo una o più società cooperative a responsabilità limitata aventi ad oggetto la somministrazione di personale a società terze (trattasi, di norma, di figure professionali dedicate ad attività dal tasso tecnico non elevato come, ad esempio, il facchinaggio, la distribuzione porta a porta di materiale pubblicitario ecc.);
- B. le società cooperative di cui al punto A) sono di norma collegate al medesimo Consorzio che rappresenta, nei fatti, il "volto pulito" con cui le società utilizzatrici si rapportano per la stipula dei contratti di appalto;
- C. a valle troviamo, quindi, le società utilizzatrici che riescono ad avvalersi di personale a prezzi assolutamente concorrenziali.

Il meccanismo è semplice:

- I. l'utilizzatore "Gamma" stipula con il Consorzio "Beta" un contratto di appalto sostanzialmente finalizzato alla fornitura di manodopera.
- II. il Consorzio "Beta", cui fanno capo una o più cooperative, si avvale a sua volta di una consorziata (Cooperativa "Alfa") che fornisce all'utilizzatore "Gamma", per il tramite del Consorzio "Beta" (che acquista e rivende i servizi al medesimo prezzo o con una marginalità minima) il personale richiesto (formalmente "soci" della cooperativa ma di fatto soggetti totalmente ignari delle dinamiche sociali);
- III. la Cooperativa "Alfa", ovviamente, fornisce la manodopera richiesta ad un prezzo assolutamente concorrenziale in quanto preordinata ad omettere il pagamento del debito fiscale-previdenziale maturato;
- IV. l'inevitabile fallimento della Cooperativa "Alfa" comporterà, di norma, la nascita di una Cooperativa "Delta", anch'essa Consorziata con "Beta" (che mantiene il suo buon nome e la sua credibilità commerciale in quanto non toccata dall'avvenuto fallimento della consorziata "Alfa") cui verranno travasati tutti i "soci" e che garantirà

la normale prosecuzione del contratto di appalto originariamente stipulato dal Consorzio “Beta” con l’utente finale “Gamma”.

Vicenza, Febbraio 2018

Allegato n. 1

PRIMA RELAZIONE EX ART.33, COMMA 1, L.F. DA COMPILARE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOMINA, IN CASO DI:

- L'IMPRESA FALLITA E' UNA SOCIETA' COOPERATIVA O UN CORSORZIO
- LA RICHIESTA DI FALLIMENTO E' STATA AVANZATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA



TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE FALLIMENTARE

**QUESTIONARIO - PRIMA RELAZIONE EX ART.33, COMMA 1, L.F.
DA COMPILARE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOMINA, IN CASO DI:**

- L'IMPRESA FALLITA E' UNA SOCIETA' COOPERATIVA O UN
CORSORZIO
- LA RICHIESTA DI FALLIMENTO E' STATA AVANZATA DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1. accesso alle sedi dell'impresa

1.1. accesso alla sede legale

☐ effettuato in data ☐ non effettuato per le seguenti ragioni:

esito: ☐ sede in locali di proprietà dell'impresa; ☐ sede in locali in godimento
dell'impresa a titolo contrattuale; ☐ sede presso il seguente studio professionale
/ società di servizi: ☐ impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con
relativi locali vuoti; ☐ non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale
con presenza attuale nei locali dell' impresa

1.2. accesso all'eventuale sede operativa:

☐ effettuato in data ☐ non effettuato per le seguenti ragioni:

esito: ☐ sede operativa in locali di proprietà dell'impresa; ☐ sede operativa in locali
ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale; ☐ non reperibilità dell'impresa
all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti; ☐ non reperibilità dell'impresa
all'indirizzo della sede operativa con
presenza attuale nei locali dell' impresa

1.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

☐ effettuato nelle seguenti date: ☐ non effettuato per le seguenti ragioni:

esito: ☐ sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa; ☐ sedi secondarie in locali
ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale; ☐ non reperibilità dell'impresa
all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti; ☐ non reperibilità
dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/
delle seguente/ seguenti imprese:

2. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- ☐ effettuata ☐ non è stata effettuata per le seguenti ragioni:
☐ completa; ☐ non completa;
☐ scritture acquisite; ☐ libro giornale aggiornato al _____; ☐ schede contabili aggiornate al _____; ☐ libro degli inventari aggiornato al _____; ☐ libri IVA aggiornati al _____; ☐ libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____; ☐ libro contabilità di magazzino aggiornato al _____; ☐ libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____;
☐ modalità di acquisizione: ☐ in formato cartaceo; ☐ su supporto informatico;
☐ iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:

☐ modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

☐ libri sociali: ☐ libro soci aggiornato al _____; ☐ libro verbali assemblee aggiornato al _____; ☐ libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al _____;
☐ libro verbali collegio sindacale aggiornato al _____;

3. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita mediante lettere di circolarizzazione (da effettuarsi solo in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della Società fallita) :

- ☐ non effettuata perchè non necessaria; ☐ non effettuata perchè fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita: _____;
☐ effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: _____; ☐ effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: _____;
☐ iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:

4. accesso al cassetto fiscale:

- ☐ effettuato ☐ non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

☐ sono stati individuati atti registrati ☐ non sono stati individuati atti registrati

5. accesso al cassetto previdenziale (da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

☐ effettuato ☐ non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

6. acquisizione copia degli atti registrati:

☐ effettuata ☐ non effettuata perché non risultano atti registrati

☐ non effettuata perché non necessaria ☐ l'acquisizione sarà effettuata a breve

7. acquisizione copia della documentazione bancaria:

☐ rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio:

☐ richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;

☐ richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi;

☐ iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione: ☐ azione giudiziale; ☐ esposto alla Banca d'Italia; ☐ richiesta d'intervento del PM; ☐ altro: _____ ;

8. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

☐ effettuata ☐ non effettuata per le seguenti ragioni:

☐ sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva;

9. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese:

☐ effettuata ☐ non effettuata per le seguenti ragioni:

☐ sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva;

10. audizione degli amministratori della società:

☐effettuata ☐gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:

☐gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;

☐il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;

☐è stata / sarà richiesta la convocazione da parte della locale Polizia Giudiziaria;

☐in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione;

11. audizione di dipendenti o altre persone informate;

☐effettuata ☐non effettuata per le seguenti ragioni:

☐prevista l'audizione a breve termine;

12. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio:

;

13. prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

;

14. informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare):

;

15. prime informazioni sul compimento di operazioni straordinarie nei cinque esercizi antecedenti il fallimento (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o di rami d'azienda, conferimenti di assets aziendali, ecc)_____

16. prime informazioni sul compimento di operazioni con parti correlate_____

17. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi: _____

18. prime indicazioni in ordine all'ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza: ;

19. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti): ;

20. informazioni sui rapporti pendenti:

21. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

22. prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto: ;

23. Accertamento di elementi che potrebbero sottendere il compimento delle seguenti operazioni:

☐ Trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, in base al fatto che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della fallita);

- ☐ Trasferimento dell'azienda o ramo aziendale senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo;
- ☐ Sottrazione di beni strumentali;
- ☐ Vendita di beni strumentali senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congrui;
- ☐ Mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria;
- ☐ Cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo;
- ☐ Utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo;
- ☐ Svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo;
- ☐ Rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate, senza congrua giustificazione economica;
- ☐ Accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica;
- ☐ Acquisto di beni a prezzo non congruo;
- ☐ Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati;
- ☐ Pagamenti preferenziali verso una determinata tipologia di creditori (es. Istituti di Credito);
- ☐ Aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di fallimento in proprio ;
- ☐ Ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione;
- ☐ Sistemático mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali);
- ☐ altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione;

Vicenza, / /201

Il Curatore Fallimentare

Allegato n. 2

SCHEMI RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

FOGLIO N. 1 - RICLASSIFICA STATO PATRIMONIALE

<i>Stato Patrimoniale</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Principali voci dell'attivo					
Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni Immateriali					
Valore Lordo					
Ammortamenti					
II) Immobilizzazioni Materiali					
Valore Lordo					
- di cui Terreni e Fabbricati					
- di cui Impianti e Macchinari					
- di cui Attrezzatura Varia e Minuta					
- di cui Altre Immobilizzazioni Materiali					
Ammortamenti					
III) Immobilizzazioni Finanziarie					
Partecipazioni					
Crediti Immobilizzati Verso Terzi					
Totale immobilizzazioni					
Rimanenze					
Rimanenze mat.prime, suss.e di consumo					
Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati					
Prodotti finiti e merci					
Totale rimanenze					
Crediti					
Crediti verso clienti Italia					
Crediti verso clienti Estero					
Crediti c/ricevute Bancarie					
Note di Credito da Emettere					
Fondo Svalutazione crediti verso clienti					
Crediti tributari					
Crediti Verso Istituti di Previdenza Sociale					
Crediti verso altri					
Totale crediti					
Disponibilità liquide					
Totale attivo circolante					
Ratei e risconti					
Totale attivo					

Principali voci del passivo					
Patrimonio netto					
Capitale					
Riserve					
Perdite Riportate a nuovo					
Soci c/ Utili					
Utile (perdita) di esercizio					
Totale patrimonio netto					
TFR di lavoro subordinato					
Debiti verso banche					
Debiti verso banche - entro					
Debiti verso banche - oltre					
Debiti verso altri finanziatori (acconti ricevuti)					
Debiti verso fornitori					
Debiti tributari					
Debiti verso istituti di previdenza sociale					
Altri debiti					
Totale debiti					
Totale Ratei e risconti					
Totale passivo					

FOGLIO N. 2 - RICLASSIFICA CONTO ECONOMICO

<i>Voci di Conto Economico</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Principali voci di Ricavo					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti					
Altri ricavi e proventi vari					
Totale valore della produzione					
Principali voci di Costo					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci					
Per servizi					
Per godimento beni di terzi					
Per il personale					
Ammortamenti e svalutazioni					
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali					
Ammortamenti immobilizzazioni materiali					
Variazioni delle rimanenze					
Oneri diversi di gestione					
Totale costi produzione					
Differenza tra valore e costi di produzione					
Proventi ed oneri finanziari					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed altri oneri finanziari					
Proventi ed oneri Straordinari					
Imposte sul reddito di esercizio					
Utile/Perdita di esercizio					

**FOGLIO N. 3 - RICLASSIFICA STATO PATRIMONIALE CON RETTIFICHE
CURATORE**

<i>Stato Patrimoniale</i>	2013	2014	2015	2016	<i>rettifiche curatore</i>	<i>2016 - aggiornato</i>	2017	<i>rettifiche curatore</i>	<i>2017 - aggiornato</i>
Principali voci dell'attivo									
Immobilizzazioni									
I) Immobilizzazioni Immateriali									
Valore Lordo									
Ammortamenti									
II) Immobilizzazioni Materiali									
Valore Lordo									
- di cui Terreni e Fabbricati									
- di cui Impianti e Macchinari									
- di cui Attrezzatura Varia e Minuta									
- di cui Altre Immobilizzazioni Materiali									
Ammortamenti									
III) Immobilizzazioni Finanziarie									
Partecipazioni									
Crediti Immobilizzati Verso Terzi									
Totale immobilizzazioni									
Rimanenze									
Rimanenze mat.prime, suss.e di consumo					xxxxxx	xxxxxx		xxxxxx	xxxxxx
Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati									
Prodotti finiti e merci									
Totale rimanenze									
Crediti									
Crediti verso clienti Italia									
Crediti verso clienti Estero									
Crediti c/ricette Bancarie									
Note di Credito da Emettere									
Fondo Svalutazione crediti verso clienti									
Crediti tributari									
Crediti Verso Istituti di Previdenza Sociale									
Crediti verso altri									
Totale crediti									
Disponibilità liquide									
Totale attivo circolante									
Ratei e risconti									
Totale attivo									
Principali voci del passivo									

Patrimonio netto									
Capitale									
Riserve									
Perdite Riportate a nuovo									
Soci c/ Utili									
Utile (perdita) di esercizio					XXXX	XXXXX		XXXX	XXXXX
Totale patrimonio netto					XXXX	XXXXX		XXXX	XXXXX
TFR di lavoro subordinato									
Debiti verso banche									
Debiti verso banche - entro									
Debiti verso banche - oltre									
Debiti verso altri finanziatori (acconti ricevuti)									
Debiti verso fornitori									
Debiti tributari									
Debiti verso istituti di previdenza sociale									
Altri debiti									
Totale debiti									
Totale Ratei e risconti									
Totale passivo									

**FOGLIO N. 4 - RICLASSIFICA CONTO ECONOMICO CON RETTIFICHE
CURATORE**

<i>Voci di Conto Economico</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>rettifiche curatore</i>	<i>2016 - aggiornato</i>	<i>2017</i>	<i>rettifiche curatore</i>	<i>2017 - aggiornato</i>
Principali voci di Ricavo									
Ricavi delle vendite e delle prestazioni									
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti					xxx	xxxx		xxxx	xxxx
Altri ricavi e proventi vari									
Totale valore della produzione									
Principali voci di Costo									
Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci									
Per servizi									
Per godimento beni di terzi									
Per il personale									
Ammortamenti e svalutazioni									
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali									
Ammortamenti immobilizzazioni materiali									
Variazioni delle rimanenze									
Oneri diversi di gestione									
Totale costi produzione									
Differenza tra valore e costi di produzione									
Proventi ed oneri finanziari									
Altri proventi finanziari									
Interessi ed altri oneri finanziari									
Proventi ed oneri Straordinari									
Imposte sul reddito di esercizio									
Utile/Perdita di esercizio					xxx	xxxx		xxxx	xxxx